

Andrea Zorzi

Politiche giudiziarie e ordine pubblico

[A stampa in *Rivolte urbane e rivolte contadine nell'Europa del Trecento. Un confronto*, atti del II Convegno internazionale di studi organizzato dal Centro di studi sulla civiltà comunale dell'Università degli studi di Firenze (Firenze, 30 marzo-1 aprile 2006), a cura di G. Pinto, Firenze, Firenze University Press, 2008, pp. 381-420 © dell'autore – Distribuito in formato digitale da "Reti Medievali"].

ANDREA ZORZI

POLITICHE GIUDIZIARIE E ORDINE PUBBLICO

1. *Introduzione*

Se è possibile rilevare un elemento comune alle rivolte che animarono le città e le campagne dell'Europa negli ultimi secoli del medioevo – e assumo qui il termine “rivolta” nella sua più generica nozione operativa¹ –, un tratto cioè spesso presente, indipendentemente dalle caratteristiche dei movimenti di contestazione del potere, esso sembra consistere nelle repressioni che le contrastarono e che posero loro termine.

Qualche anno fa Giovanni Cherubini ne ha tracciato in modo sintetico quanto efficace la dinamica ricorrente². Al “primo immediato successo di tutte le insurrezioni urbane o rurali” e alla “situazione critica in cui conseguentemente vengono a trovarsi sovrani e signori per un certo lasso di tempo” segue “puntuale [...], sull'onda della prima stanchezza dei rivoltosi”, la repressione, che è “sempre violentissima, punteggiata di impiccagioni, decapitazioni o altre esecuzioni, tutte mirate, più che a punire, a spaventare le folle, onde riaffermare il controllo delle autorità e dei ceti dominanti”. I tribunali “agiscono quasi sempre al di fuori di ogni garanzia legale, le sanzioni afflittive o pecuniarie colpiscono spesso più che gli individui interi gruppi secondo il principio della responsabilità collettiva. I beni dei condannati vengono confiscati. Nelle città italiane si moltiplicano le condanne all'esilio, che pur revocate a distanza di anni, non consentono a certi capi [...] di ritornare mai in patria”.

¹ Nella consapevolezza che essa è essenzialmente una costruzione storiografica: come è noto, il termine “rivolta” (e gli equivalenti nelle varie lingue) non si riscontra nelle fonti tardo medievali e la sua nozione non era stata elaborata dai contemporanei, come conferma l'assenza di una loro riflessione teorica. Aggiungo anche che prenderò qui in esame alcune “rivolte” appartenenti a contesti geografici e cronologici tra loro assai diversi, evitando di soffermarmi su casistiche particolari.

² G. Cherubini, *Movimenti e sommosse popolari del XIV secolo*, «Atti e relazioni dell'Accademia pugliese delle scienze», XLVIII, 1991, pp. 57-58.

L'evidenza degli esiti repressivi delle rivolte è indubbia³. Ma tale evidenza ha finito anche con l'essere data quasi sempre per scontata nelle ricerche, al punto di trasformarsi in un luogo comune inesplorato⁴, in un indifferenziato meccanismo di reazione da parte delle autorità pubbliche e, pertanto, in un elemento di scarso interesse per gli storici. Quasi mai gli aspetti giudiziari sono stati oggetto di indagine, se non in qualche pagina all'interno di studi dedicati ad altri argomenti. In altri termini, non esiste letteratura in materia, e il tema appare tuttora sostanzialmente poco battuto, nonostante la messe di studi che sono stati dedicati e si continuano a dedicare alle rivolte del tardo medioevo⁵.

La spiegazione più ovvia di questo stato della ricerca mi sembra rinviare alle priorità che hanno caratterizzato da sempre il dibattito interpretativo sulle rivolte: la loro natura, le loro cause, i protagonisti sociali, il loro significato politico, e così via⁶. Questioni che sono state riprese e nuovamente discusse anche nel convegno di cui si pubblicano gli atti in questo volume⁷. Rispetto a esse, l'ambito dei problemi legati alla gestione dell'or-

³ Cfr. i numerosi esempi rievocati anche da S.K. Cohn, Jr., *Lust for liberty. The politics of social revolt in medieval Europe, 1200-1425*, Cambridge (MA) 2006, pp. 147 sgg.

⁴ Sempre Cohn, *ivi*, p. 152, ha calcolato che solo nel 30 % circa del migliaio di "rivolte" da lui schedate (in un'accezione, peraltro, molto larga) le fonti indicano l'attivarsi della repressione.

⁵ Pur scandagliando i principali repertori bibliografici non sono riuscito a individuare che una manciata di contributi specifici sugli aspetti giudiziari: A. Harding, *The revolt against the justices*, in *The English rising of 1381*, a cura di R. H. Hilton, T. H. Aston, Cambridge 1984, pp. 165-193 (e anche *Id.*, *The origins of the crime of conspiracy*, «Transactions of the Royal Historical Society», 33, 1983, pp. 89-108); U. Andermann, *Politische Justiz im Spätmittelalter. Neue Fragen zu niederdeutschen Stadtkonflikten*, in *Wirtschaft, Gesellschaft, Städte. Festschrift für Bernhard Kirchgässner zum 75. Geburtstag*, a cura di H.-P. Becht, J. Schadt, Ubstadt-Weiher 1998, pp. 43-64 (che non sono riuscito a consultare); e ora H. E. Lacey, "Grace for the rebels": *the role of the royal pardon in the peasants' revolt of 1381*, «Journal of medieval history», 34, 2008, pp. 36-63.

⁶ Mi limito a ricordare come la storiografia si sia divisa tra un'interpretazione in termini di contestazione di classe, di "protesta popolare", e una visione che ne ha sottolineato viceversa la natura eversiva degli assetti di potere, di azione illegittima contro lo "stato". Della prima è una sintesi ricchissima la recente opera di Cohn, *Lust for liberty* cit.; della seconda sono mature espressioni le analisi di G. A. Brucker, *The Ciompi revolution*, in *Florentine studies. Politics and society in the Renaissance Florence*, a cura di N. Rubinstein, London, 1968, pp. 314-356; e M. Boone, M. R. Prak, *Rulers, patricians and burghers. The great and the little traditions of urban revolt in the Low Countries*, in *A miracle mirrored. The Dutch Republic in European perspective*, a cura di K. Davids, J. Lucassen, Cambridge 1995, pp. 99-134.

⁷ *Rivolte urbane e rivolte contadine nell'Europa del Trecento. Un confronto*, II Convegno internazionale di studi organizzato dal Centro di studi sulla civiltà comunale dell'Università degli studi di Firenze (Firenze, 30 marzo-1 aprile 2006), di cui segnalo anche il lucido resoconto di Patrick Lantschner in "Reti Medievali - Calendario", 2006, <http://www.dssg.unifi.it/rm-calendario/2006/Resoconti/Res-Rivolte_urbane.pdf>.

dine pubblico e alle politiche giudiziarie è apparso sempre – e forse a buon diritto – di importanza minore.

Resta però un paradosso di fondo. Il nucleo documentario più importante per lo studio delle rivolte, accanto a quello cronachistico, è costituito proprio dagli atti giudiziari⁸: dalle *lettres de rémission* dei sovrani francesi alle *Friedebriefe* delle città tedesche, dai registri processuali dei comuni italiani agli atti dei tribunali signorili. Queste fonti sono state utilizzate perlopiù come dei contenitori di informazioni e quasi mai analizzate di per sé stesse, come espressione, cioè, delle pratiche giudiziarie, delle strategie di conflitto, della negoziazione penale. Anche in quest'ambito, le fonti giudiziarie sembrano continuare a soffrire del sostanziale saccheggio informativo che le ha a lungo condizionate, fino a quando cioè, poco più di un terzo di secolo fa, esse hanno cominciato a essere oggetto di un'attenzione specifica da parte di studiosi che hanno contribuito a definire, come è noto, un campo di studio dedicato alla storia della giustizia e della criminalità.

2. La contestazione della cattiva giustizia

Si può forse dire qualcosa di più. L'interesse prevalentemente rivolto dagli studiosi a voler interpretare la maturità politica delle rivendicazioni dei rivoltosi ha curiosamente fatto cadere in secondo ordine, quando non del tutto, alcune evidenze documentarie. Mi riferisco, in particolare, a due momenti tra i più salienti delle rivolte fiorentina del 1378 e inglese del 1381.

Muoviamo dalla seconda. Sabato 15 giugno 1381, a Smithfield, a nord ovest di Londra, il re Riccardo II incontrò per la seconda volta (dopo il confronto del giorno prima a Mile End) i rivoltosi. In genere gli storici riferiscono due punti fondamentali delle richieste che il loro capo, Wat Tyler, rivolse al sovrano: l'abolizione della servitù e la spoliazione dei beni della chiesa⁹. Ma spesso essi tralasciano di ricordare che in realtà al primo punto delle richieste stava un'altra questione: quella della giustizia. Cito dalla fonte

Ringrazio Lantschner, che sta conducendo una promettente ricerca di dottorato su *The politics of urban conflict in late medieval central Italy and northern France, c. 1350-1435: in search of a new paradigm*, presso la University of Oxford, per le indicazioni, gli scambi e le sollecitazioni che mi ha generosamente fornito.

⁸ Una riconsiderazione delle fonti per lo studio delle rivolte è ora quella, di approccio neo storicista, di S. Justice, *Writing and rebellion. England in 1381*, Berkeley 1994.

⁹ Fondamentali sono gli studi di R. H. Hilton, *Bond men made free. Medieval peasant movements and the English rising of 1381*, London 1973; Id., *Popular movements in England at the end of the fourteenth century*, in *Il tumulto dei Ciompi. Un momento di storia fiorentina ed europea*, Firenze 1981, pp. 223-240; Id., *Social concepts in the English rising of 1381*, in Id., *Class conflict and the crisis of feudalism. Essays in medieval social history*, London 1985, pp. 142-153 e 240-241; Id., *Ideology and social order in late medieval England*, ivi, pp. 173-179 e 242-243.

più autorevole, la *Anonimale Chronicle*: “Then the King asked him what were the points which he wished to have revised, and he should have them freely, without contradiction, written out and sealed. Thereupon the said Walter rehearsed the points which were to be demanded; and he asked that there should be no law within the realm save the law of Winchester, and that from henceforth there should be no outlawry in any process of law, and that no lord should have lordship save civilly, and that there should be equality among all people save only the King, and that the goods of Holy Church should not remain in the hands of the religious, nor of parsons and vicars, and other churchmen”¹⁰. Solo in secondo luogo erano espresse le richieste di confisca e distribuzione dei beni della chiesa e, per ultima, la richiesta di abolizione del servaggio: la gerarchia espositiva era inequivocabile. Un'altra fonte, la *Historia Anglicana* di Thomas Walsingham, ci dice anche che Tyler “voluit namque, ante alia, commissione pro se et suis obtinuisse, ad decollandum omnes juridicos, escaetores, et universos, qui vel in lege docti fuere, vel cum jure, ratione officii, communicaverunt”¹¹.

In altri termini, al primo posto delle richieste dei rivoltosi era la riforma della giustizia. Lo *statute of Winchester* di cui essi volevano la reintegrazione era quello concesso nel 1285 da Edoardo II, che conferiva al popolo il diritto di possedere le armi per organizzare l'autodifesa e l'ordine pubblico (*keeping the peace*) attraverso il sistema delle cosiddette “hundred”, le strutture di base che erano tenute a denunciare ai giudici del re i crimini commessi nell'ambito della loro comunità. Quello che era successo nei successivi cento anni era stata l'erosione della giustizia regia da parte dei signori locali, corroborata da due leggi, lo *statute of Northampton* del 1328 e quello di *Westminster* del 1361, che avevano disposto misure contro coloro che si fossero ribellati alle leggi sul *peace-keeping*, e riconosciuto le giustizie amministrare dai grandi signori (i *grantz*), dalla *gentry* e dai borghesi¹². Le richieste espresse da Wat Tyler chiedevano la reintegrazione

¹⁰ *The Anonimale Chronicle, 1333 to 1381*, a cura di V.H. Galbraith, Manchester 1927, p. 147: “Et le roy luy demanda quels furount les poyntes qil vdroit avoir et il les averoit volunters saunz contradictione escript et enseale. Et adonques le dit Wat rehersa les poyntes queux furount a demander, et demanda qe nulle lay deveroit estre fors la lay de Wynchestre, et qe nulle ughtelarie serroit en nulle processe de laye fait de ore en avaunt, et qe nulle seignur ne averoit seigneurie fors swelment estre proporcionne entre toutz gentz, fors tansoulement la seigneurie la roy; et qe les biens de seint esglise ne deveroient estre en mayns des gentz de religionne, ne des parsons et vikeers”. Il corsivo nel testo è mio.

¹¹ Thomas de Walsingham, *Historia Anglicana*, a cura di H. Th. Riley, in *Rerum Britannicarum medii aevi scriptores or chronicles and memorials of Great Britain and Ireland during the middle ages*, 28/1,1, London 1863, p. 464. Il corsivo è sempre mio.

¹² Cfr. Harding, *The revolt against the justices* cit., pp. 165-168.

dello *status quo ante* (“that there should be no law within the realm save the law of Winchester”): l’amnistia per coloro che si erano ribellati alla giustizia non regie (“and that from henceforth there should be no outlawry in any process of law”), la limitazione al solo ambito civilistico dei poteri giudiziari dei signori (“and that no lord should have lordship save civilly”), e una sostanziale uguaglianza di fronte alla legge del re (“and that there should be equality among all people save only the King”). Giustamente Alan Harding ha invitato a considerare la natura politica della rivolta inglese “in terms of the development of justice and policing over the previous hundred years”¹³. La rivolta inglese del 1381, cioè, non come semplice rivolta di contadini ma come un conflitto più complesso, che ebbe al centro lo scontento per l’amministrazione della giustizia e l’ostilità aperta nei confronti degli uomini di legge¹⁴.

A tale proposito non si possono non cogliere le similitudini con il fenomeno delle *hermandades generales* del regno di Castiglia, che si produsse proprio tra 1282 e 1325, nello stesso periodo degli statuti di Winchester e Northampton. Gli attori sono diversi: in Spagna sono i *concejos* delle città ad attuare le richieste, in Inghilterra è il re a formalizzare le leggi. Ma il contenuto è in larga misura lo stesso: l’esercizio della giustizia e la tutela dell’ordine. E l’avversario il medesimo: i poteri signorili, avvertiti come una minaccia dalle comunità (locali e per lo più rurali nel regno inglese, urbane in quello di Castiglia) e nei confronti dei quali l’unica garanzia appare quella della giustizia regia¹⁵. La questione del controllo della violenza e dell’equo esercizio della giustizia era dunque un aspetto centrale, se non primario, delle richieste politiche dei rivoltosi.

Da questa prospettiva, si può allora comprendere meglio anche la diffusa ostilità nei confronti degli operatori di giustizia, degli uomini di legge, degli strumenti e dei simboli del potere giudiziario che ritroviamo spesso nelle rivolte come un elemento comune ricorrente quasi quanto la loro repressione. A Bologna, per esempio, nel 1289 il “popolo senza brache” trascinò in piazza cercando poi di lapidarlo il podestà Antonio di Fissiraga, che si era inimicato molti artigiani¹⁶. A Perugia, invece, la sommossa degli artigiani del

¹³ Ivi, p. 165.

¹⁴ Il primo atto della rivolta era stata l’aggressione ai giudici regi (*justices of the peace*) nel villaggio di Brentwood nell’Essex, il 30 maggio 1381: cfr. Justice, *Writing and rebellion* cit., p. 1.

¹⁵ Per un approfondimento sul caso castigliano rinvio al saggio di Hipolito Rafael Oliva in questo volume.

¹⁶ Cfr. il collage delle cronache che raccontano l’episodio in *Popular protest in late medieval Europe: Italy, France, and Flanders*, a cura di S. K. Cohn, Jr., Manchester 2004, pp. 50-51.

1371 fu rivolta immediatamente contro le case di alcuni giudici e notai particolarmente invisi¹⁷. A Firenze, tra le vittime del tumulto dei ciompi fu l'odiato bargello, ser Nuto da Città di Castello, linciato dalla folla inferocita per la voce che correva che nel palazzo dei priori "si trovono di molti capresti, i quali havean comprati per impicchare i poveri, che havevano rubato" nei primi giorni di violenza¹⁸. E, d'altra parte, anche in periodi di ordinaria conflittualità, in una città apparentemente non turbata da sommovimenti politici come Venezia è stato calcolato che nel corso del Trecento ben il 37% delle aggressioni ebbe per vittime sbirri e forze dell'ordine¹⁹.

Ma restiamo ancora al giugno inglese del 1381²⁰: il giorno 2 vennero decapitati molti membri di una commissione giudiziaria (formata da baroni) dell'Essex; l'8 e il 9 numerosi castelli del Kent e dell'Essex furono distrutti, e gli archivi signorili bruciati; il 10 furono dati alle fiamme anche quelli della contea di Canterbury; tra la notte del 12 e la giornata del 13, a Londra, fu assalita la prigione di Marshalsea a Southwark, liberati i prigionieri e distrutte le case di molti giudici (*jurors*) e informatori giudiziari (*questmongers*); i rivoltosi si spostarono poi a distruggere la prigione di Fleet e quindi le stanze dei praticanti giudiziari (*tenants*) al Temple; fu poi data alle fiamme a Westminster la casa del vice sceriffo del Middlesex, sir John Butterwick; dalla prigione di Newgate furono liberati i prigionieri condannati (*foriugez*) sulla base dello statuto di Westminster del 1361; di fronte alla chiesa di St Martin-le-Grand fu decapitato Roger Leggett, un giurista molto noto, giudice nelle assise (*cisour*) e informatore giudiziario (*questmonger*); la mattina del 14, mentre aveva luogo a Mile End il primo incontro tra il re e i rivoltosi, alla Torre furono uccisi, insieme con il cancelliere e il tesoriere del re, anche il *serjeant-at-arms*, il capo dei corpi di polizia londinesi, John Legge, e un altro *juror*; lo stesso giorno, fuori Londra, a Bury St Edmunds, fu riconosciuto, decapitato e messo alla

¹⁷ Cfr. V. I. Rutenburg, *Popolo e movimenti popolari nell'Italia del '300 e '400*, Bologna 1971, p. 120. L'autore sottolinea significativamente un'apparente contraddizione, ai suoi occhi di studioso marxista, nella strategia dei rivoltosi: essi "diressero le loro ire, prima di tutto, contro i diretti creatori delle leggi, i notai, trascurando spesso i propri padroni, che erano i responsabili principali dei loro mali", *ivi*, p. 151, nota 17. Nel tono pedagogico di questa posizione ideologica si può cogliere la radice di alcuni fraintendimenti della storiografia sociale sulle motivazioni che in alcune sommosse si rivelano essere essenzialmente antigiudiziarie.

¹⁸ Cfr. C. Falletti-Fossati, *Il tumulto dei Ciompi. Studio storico-sociale*, Roma 1882, pp. 232-235, da cui anche la citazione della fonte.

¹⁹ Cfr. G. Ruggiero, *Patrizi e malfattori. La violenza a Venezia nel primo Rinascimento*, Bologna 1982, pp. 289-294.

²⁰ Per un approfondimento degli avvenimenti, cfr. M. Mollat, Ph. Wolff, *Ongles bleus, Jacques et Ciompi. Les révolutions populaires en Europe aux XIV^e et XV^e siècles*, Paris 1970, pp. 191 sgg.; e Harding, *The revolt against the justices* *cit.*, pp. 179-180.

gogna sir John Cavendish, il capo supremo (*chief justice*) del *King's bench* (il massimo tribunale criminale del regno), impopolare soprattutto perché ritenuto responsabile dell'applicazione del vessatorio "statuto dei lavoratori" delle contee del Suffolk e dell'Essex²¹; la mattina successiva, dall'abbazia di Westminster fu trascinato via per essere giustiziato a Cheapside anche sir Richard Imworth, maresciallo del *King's bench*, noto come un "torturatore senza pietà"; lo stesso giorno, a Smithfield, Tyler chiedeva appunto la formazione di una commissione "ad decollandum omnes juridicos, escaetores, universos, qui vel in lege docti fuere, vel cum jure, ratione officii, communicavere".

Questa sequenza impressionante di violenze dirette contro i rappresentanti della giustizia, in una sorta di vendetta sistematica da parte dei rivoltosi inglesi, richiama gli episodi di aggressione e attacco a giudici, notai, bargelli, carceri e palazzi di giustizia, che troviamo numerosi anche nelle cronache e nella documentazione per il regno di Francia e per le città italiane e fiamminghe. Nel caso inglese, però, sembra di poter cogliere lo scatenarsi di un'ostilità preordinata, maturata nel tempo, contro il ceto degli operatori giudiziari, più che l'erompere di un moto contingente. Le più tarde *Chronicles* di Raphael Holinshed, per esempio, attribuirono al predicatore inglese John Ball l'esortazione al popolo di "destroy first the great lords of the realm, and after, the judges and lawyers, and questmongers, and all other who have undertaken to be against the commons"²².

Non era la giustizia in sé a essere contestata, ma il suo abuso, il suo uso politico a sostegno di poteri avvertiti come vessatori: così anche la "cattiva giustizia" contro cui si scatenarono, per esempio, molte insurrezioni nelle città tedesche – da Braunschweig nel 1293 a Erfurt nel 1309, a Speyer nel 1330 a Rottweil nel 1378 –²³ o la rivolta contro il Duca d'Atene a Firenze nel 1343, che fu accusato – si noti – dai magnati e dal "popolo grasso" anche per le numerose dispense giudiziarie viceversa accordate al "popolo minuto"²⁴; nel 1425 a Tournai il *doïen* dei tessitori guidò i suoi compagni a uno sciopero e poi a un'insurrezione armata per protesta contro l'ennesimo caso di mala giustizia all'interno della corporazione²⁵.

²¹ Come sottolinea Ch.W. Oman, *The great revolt of 1381*, Oxford 1906, pp. 104-105.

²² *Holinshed's Chronicles*, a cura di H. Ellis, London 1807, vol.2, p.749: "They might destroy first the great lords of the realme, and after the iudges and lawiers, questmongers, and all other whom they undertooke to be against the commons".

²³ Cfr. il saggio di Pierre Monnet in questo volume.

²⁴ Cfr. M. B. Becker, *Gualtieri di Brienne e l'uso delle dispense giudiziarie*, «Archivio storico italiano», CXIII, 1955, pp. 245-251.

²⁵ Cfr. *Chronique des Pays-Bas, de France, d'Angleterre et de Tournai*, in *Corpus chronicorum Flandriae*, a cura di J.-J. de Smet, vol. III, Bruxelles 1856, pp. 391-394.

Ad aiutare a comprendere meglio le implicazioni su questi temi concorrono le stesse rivendicazioni dei ciompi fiorentini. Anche in questo caso non può non colpire come quasi tutti i loro studiosi abbiano tralasciato di sottolineare come la petizione del “popolo minuto” sottoposta ai priori il 21 luglio 1378 si aprisse con richieste di carattere giudiziario²⁶. Dei 26 punti di cui essa si compone, l’attenzione è in genere stata posta sulla rivendicazione di una propria rappresentanza corporativa e sulla riforma del sistema fiscale²⁷. Eppure, nella gerarchia delle richieste vengono “in primis”, come è nella lettera del documento, la richiesta della soppressione del tribunale dell’arte della lana, l’abrogazione della pena alla amputazione delle mani per i debitori, la proibizione di ogni arresto per debito per i successivi due anni, l’impunità per i responsabili degli incendi e dei saccheggi commessi nel corso dei moti delle settimane precedenti²⁸. Il dato è tanto più significativo se si tiene conto che la stesura della petizione avvenne durante la notte precedente, in una concitata riunione in cui le richieste furono formulate nell’ordine stesso in cui venivano via via proposte: come ai rivoltosi inglesi anche a quelli fiorentini la cattiva giustizia apparve il primo obiettivo da colpire.

3. *La crisi del controllo sociale comunitario*

Gli esempi che abbiamo ripercorso inducono dunque a ripensare complessivamente la questione della giustizia nell’ambito delle rivolte tardo medievali. L’approccio più proficuo mi sembra essere quello che, in primo luogo, stemperi la discutibile nozione di rivolta nel clima più generale di diffusa conflittualità sociale e politica che caratterizzò nel complesso l’Occidente medievale tra la fine del secolo XIII e la metà del XV. Le profonde trasformazioni nelle pratiche e nelle rappresentazioni giudiziarie che si rilevano nel medesimo arco di tempo possono aiutare a mettere a fuoco alcune dinamiche che ridefinirono le relazioni di potere in molti contesti urbani e rurali. Dei molti aspetti relativi all’esercizio della giustizia e dell’ordine pubblico in quel lungo periodo, soffermerò in questa sede l’attenzione solo su alcuni, provando ad analizzarli sulla base di qualche esempio, non solo italiano, legato a situazioni di conflitto e di contestazione.

²⁶ Non così ora A. Stella, *La révolte des Ciompi. Les hommes, les lieux, le travail*, Paris 1993, pp. 62-63; e Franco Franceschi nel saggio in questo volume.

²⁷ Cfr., per esempio, N. Rodolico, *I ciompi. Una pagina di storia del proletariato operaio* [1945], Firenze 1971, pp. 119 sgg.; Rutenburg, *Popolo e movimenti popolari* cit., pp. 198 sgg.; e J. M. Najemy, “*Audiant omnes artes*”. *Corporate origins of the ciompi de-volution*, in *Il tumulto dei Ciompi*, cit., pp. 61 sgg.

²⁸ Il documento è edito in Falletti-Fossati, *Il tumulto dei Ciompi* cit., pp. 365-375.

Un primo nucleo di questioni ruotò intorno alla trasformazione delle forme del controllo e dell'ordine pubblico. In molte aree si può infatti osservare tra XIII e XV secolo – in tempi e in modi diversi, ovviamente, a seconda dei contesti – un generale fenomeno di allentamento dei meccanismi di controllo sociale e di organizzazione dell'ordine centrati fino ad allora sull'attività delle comunità locali (vicinato, parrocchia, rione, villaggio, etc.)²⁹.

In Inghilterra, per esempio, il sistema che affidava alle *hundreds* (la citata organizzazione armata delle comunità riconosciuta con lo statuto di *Winchester* del 1285) la denuncia ai giudici regi dei crimini commessi al proprio interno, decadde nel corso del secolo XIV³⁰. Lì come altrove, la crisi dei meccanismi di controllo attivi a livello vicinale, di *face to face societies* dove ogni membro era conosciuto e osservato, accompagnò la transizione verso assetti caratterizzati da apparati più centralizzati.

La stessa tendenza è rilevabile anche nelle città comunali italiane. A Venezia, per esempio, i “capi contrada” che sin dal XIII secolo, oltre ad altri compiti di natura amministrativa (ripartizione della fiscalità, selezione militare, etc.), erano tenuti a sorvegliare taverne e forestieri³¹, furono esautorati da tali competenze nel 1319 quando furono creati i “capi sestiere”, nominati dal Maggior consiglio e dipendenti direttamente dal consiglio dei Dieci, che dovevano registrare i nomi degli stranieri presenti in città, espellere le persone sospette, sorvegliare alberghi e taverne.

Anche in altre città il controllo sociale si era venuto organizzando inizialmente intorno a rappresentanti attivi a livello vicinale o parrocchiale, che troviamo indicati con varie denominazioni: a Bologna, Imola e Forlì, per esempio, erano chiamati “ministeriales”, a Milano e a Bergamo “an-

²⁹ È un fenomeno ormai noto agli studiosi di storia della giustizia e dell'ordine pubblico: per primi a metterlo in evidenza sono stati B. Lenman, G. Parker, *The state, the community and the criminal law in early modern Europe*, in *Crime and the law. The social history of crime in western Europe since 1500*, a cura di V. A. C. Gatrell, B. Lenman, G. Parker, London 1980, pp. 11-48. Acute osservazioni anche in M. Sbriccoli, *Giustizia negoziata, giustizia egemonica. Riflessioni su una nuova fase degli studi di storia della giustizia criminale*, in *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo medioevo ed età moderna*, a cura di M. Bellabarba, G. Schwerhoff, A. Zorzi, Bologna 2001, pp. 345-364; e X. Rousseaux, *Construction et stratégies: le crime et justice entre production politique et ressources communautaires. Quelques réflexions sur l'histoire du crime et de la justice en Europe médiévale et moderne*, ivi, pp. 327-343.

³⁰ Cfr. J. G. Bellamy, *Crime and public order in England in the later middle ages*, London 1973, pp. 90-91.

³¹ E. Crouzet-Pavan, “*Sopra le acque salse*”. *Espaces, pouvoir et société à Venise à la fin du moyen âge*, Roma 1992, pp. 267-285.

ziani”, a Siena “sindaci”, a Padova, Pistoia e Firenze “cappellani”³². L’organizzazione comunitaria di cui questi ufficiali erano vitale espressione era inquadrata nell’ordinamento comunale, sin dall’obbligo di denuncia dei crimini. Questo assetto entrò in crisi nel corso del Trecento. Per esempio, a Bergamo³³, ma anche a Milano, dove verso la fine del XIV secolo gli anziani delle parrocchie erano crescentemente accusati di non notificare più i crimini commessi nella propria circoscrizione³⁴.

Personalmente ho potuto rilevare come a Firenze l’attività dei cappellani dei popoli (vale a dire delle parrocchie) si contrasse e si esaurì nei decenni centrali del XIV secolo³⁵. Questi organi avevano rappresentato la base sociale dell’azione giudiziaria delle corti del podestà: i cappellani erano infatti tenuti alla denuncia obbligatoria dei crimini compiuti nella propria parrocchia, che aveva rappresentato la principale fonte di informazione per l’attività inquirente dei tribunali comunali. Attraverso questa rete distesa capillarmente nel tessuto sociale erano infatti passate la maggior parte delle denunce dei reati commessi in città e nel contado. Ancora negli anni 1343-1345, circa la metà delle sentenze emanate dal podestà erano avviate in base alle denunce dei cappellani parrocchiali. Ma dopo la peste del 1348, la percentuale era già scesa a 1/4 del totale; nel 1368 essa toccava appena l’11%, per poi scomparire entro l’inizio del secolo XV³⁶. Il declino della partecipazione comunitaria al controllo sociale è testimoniata anche dall’infittirsi, nella seconda metà del Trecento, delle condanne inflitte a intere comunità per non aver assolto all’obbligo collettivo di inseguimento e cattura dei malfattori, o, per quelle rurali, per aver dato ricetto a *publici et famosi latrones*³⁷.

³² Cfr. G. Masi, *Il popolo a Firenze alla fine del Duecento*, «Archivio giuridico», XCIX, 1928, pp. 176-178.

³³ Cfr. C. Storti Storchi, *Diritto e istituzioni a Bergamo dal comune alla signoria*, Milano 1984, pp. 112 sgg. e 151 sgg.; e G. Caminiti, *Problemi di difesa e sicurezza interna a Bergamo alla fine del Duecento*, «Nuova rivista storica», 80, 1996, pp. 149-178.

³⁴ Cfr. E. Verga, *Le sentenze criminali dei podestà milanesi, 1385-1429*, «Archivio storico lombardo», XXVIII, 1901, p. 107.

³⁵ Cfr. A. Zorzi, *Contrôle social, ordre public et répression judiciaire à Florence à l’époque communale: éléments et problèmes*, «Annales E.S.C.», XLV, 1990, pp. 1169-1174. I cappellani dei popoli variavano nel numero, tra uno e quattro, per ogni parrocchia (tra XIV e XV secolo le parrocchie, intese come ripartizioni topografiche e *universitates* sociali e istituzionali oscillarono tra 56 e 65).

³⁶ Nel contado l’attività di denuncia giudiziaria dei rettori dei popoli si mantenne più a lungo rispetto a quella dei cappellani cittadini, coprendo ancora nel 1400-1401 il 36% delle sentenze del podestà fiorentino, il 7% nel 1433-1435, per poi scomparire anch’essa nel pieno XV secolo: Zorzi, *Contrôle social* cit., p. 1173.

³⁷ Cfr. S. K. Cohn, Jr., *The laboring classes in Renaissance Florence*, London 1980, p. 199; e H. Manikowska, *“Accorr’uomo”. Il “popolo” nell’amministrazione della giustizia a Firenze durante il XIV secolo*, «Ricerche storiche», XVIII, 1988, pp. 533-535.

Tra le cause, due furono perlomeno preminenti: da un lato, i vuoti demografici provocati dalle ricorrenti crisi epidemiche che, sconvolgendo le strutture residenziali ed allentando i legami di socialità vicinale, scompagnarono gli organi di rappresentanza parrocchiale e le basi stesse del loro modo di operare; dall'altro, certamente anche la volontà dei nuovi regimi, in particolare dopo la repressione del tumulto dei ciompi, di evitare la ricostituzione di forme di organizzazione sociale potenzialmente antagoniste³⁸.

4. *La trasformazione delle forze dell'ordine*

La crisi delle strutture comunitarie di controllo sociale si accompagnò a un analogo fenomeno di progressiva esautorazione delle milizie che assicuravano l'ordine al medesimo livello. La transizione più generale era quella verso la creazione di veri e propri corpi di "polizia", di cui assumo la nozione anche in questo caso in termini meramente operativi³⁹.

Abbiamo visto come i rivoltosi inglesi chiesero nel 1381 la reintegrazione delle funzioni affidate sin dalla fine del XIII secolo alle *hundreds*, le compagnie armate di base in cui dovevano prestare servizio tutti gli uomini compresi tra i 15 e i 60 anni⁴⁰. Il caso delle città italiane consente di cogliere un aspetto ulteriore delle trasformazioni in corso nel Trecento, vale a dire il vero e proprio superamento del nesso tra strutture sociali e loro rappresentanza istituzionale⁴¹, che lasciò il campo a sempre più numerosi corpi di forze dell'ordine strettamente collegati ai nuclei di potere.

Sin dal Duecento in molte città i movimenti di "popolo" avevano organizzato, a livello rionale, proprie società armate⁴². Anche nei principali co-

³⁸ Cfr. ancora, su questo punto, Zorzi, *Contrôle social* cit., pp. 1173-1174.

³⁹ Nella consapevolezza che il termine latino *politia* significava ordine pubblico in quanto ordine politico e non gli organi specializzati di repressione. Su questo punto, cfr. M. Sbriccoli, *Polizia (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXXIV, Milano 1985, pp. 111-120; e H. Manikowska, *Il controllo sulle città. Le istituzioni dell'ordine pubblico nelle città italiane dei secoli XIV e XV*, in *Città e servizi sociali nell'Italia dei secoli XII-XV*, Pistoia 1990, pp. 48 sgg.

⁴⁰ Cfr. ancora Bellamy, *Crime and public order* cit., pp. 90-91.

⁴¹ Che era stato peculiare dell'esperienza comunale, come ha evidenziato G. Tabacco, *Egemonie sociali e strutture del potere nel medioevo italiano*, Torino 1979², pp. 330 sgg., 350 sgg.

⁴² Cfr. R. Davidsohn, *Die Popular-Bewegung in italienischen Städten bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts*, in Id., *Forschungen zur Geschichte von Florenz*, vol. IV, Berlin 1908, pp. 8-29; G. De Vergottini, *Arti e "popolo" nella prima metà del secolo XIII* [1943], in Id., *Scritti di storia del diritto italiano*, a cura di G. Rossi, Milano 1977, pp. 392 sgg.; e E. Artifoni, *Tensioni sociali e istituzioni nel mondo comunale*, in *La storia. I grandi problemi dal medioevo all'età contemporanea*, vol. II, *Il medioevo. 2. Popoli e strutture politiche*, Torino 1986 pp. 477 sgg.

muni toscani, come Pisa, Siena e Firenze, la mobilitazione di tali compagnie – radunate in “gonfaloni” a Firenze, o in “terzieri” a Lucca e a Siena – aveva costituito il nerbo della lotta contro le violenze magnatizie⁴³. In genere in esse dovevano prestare servizio tutti i residenti maschi di età compresa tra i 15 e i 70 anni e popolani, e non potevano farne parte i magnati e i loro servi; ogni compagnia doveva garantire un certo numero di armati di tutto punto, inquadrati dietro al proprio comandante. A segnare lo stretto legame con le istituzioni comunali e con la tutela dell’ordine politico le compagnie dovevano radunarsi agli ordini dei massimi rappresentanti politici in caso di sommosse o sedizioni: a Firenze, per esempio, dovevano seguire gli ordini del gonfaloniere di giustizia, a Siena dei Nove.

In occasione dei tumulti degli ultimi decenni del Trecento le compagnie non diedero però dimostrazione di lealtà ai propri governi comunali. A Lucca, per esempio, in occasione della fallita cospirazione di artigiani nel 1371, i gonfaloni armati erano scesi in piazza a fianco degli insorti⁴⁴, e ancora, durante gli scontri tra le fazioni dei Forteguerra e dei Guinigi nel 1392, le milizie dei terzieri non si mobilitarono per difendere l’ordinamento pubblico⁴⁵. A Siena, nel 1371, membri di una compagnia, quella che prendeva nome dalla contrada del Bruco, furono addirittura tra i promotori della rivolta dei lavoratori della lana⁴⁶. A Firenze, durante le giornate del tumulto dei ciompi, le compagnie del “popolo” – che ancora nel settembre 1343, in occasione di un moto di scardassieri e “gente minuta” si erano mobilitate al seguito del podestà⁴⁷ – anziché difendere le istituzioni comunali allinearono le proprie insegne dietro a quelle del popolo minuto in rivolta⁴⁸.

La reazione colpì immediatamente le organizzazioni comunitarie. A Siena, per esempio, pochi giorni dopo il tumulto del Bruco, il consiglio dei Riformatori tolse vessilli e bandiere ai capitani dei terzieri e ai capi delle

⁴³ Cfr. G. Volpe, *Studi sulle istituzioni comunali a Pisa. Città e contado, consoli e podestà. Secoli XII-XIII* [1902], Firenze 1970², pp. 414 sgg.; P. Nardi, *I borghi di San Donato e di San Pietro a Ovile: “populi”, contrade e compagnie d’armi nella società senese dei secoli XI-XIII*, «Buletino senese di storia patria», s. III, LXXIII-LXXV, 1966-1968, pp. 39 sgg.; M. Ascheri, *Dal governo di ‘popolo’ al governo nobiliare*, in Id., *Siena nel Rinascimento. Istituzioni e sistema politico*, Siena 1985, pp. 21 sgg. e 71-74; Zorzi, *Contrôle social cit.*, pp. 1176-1179.

⁴⁴ Cfr. Giovanni Sercambi, *Le croniche lucchesi*, a cura di S. Bongi, Roma 1892, vol. I, pp. 204-205.

⁴⁵ Cfr. *ivi*, vol. I, pp. 277-280.

⁴⁶ Cfr. Neri di Donato, *Annales senenses*, in *Rerum Italicarum scriptores*, [d’ora in poi RIS], XV, Milano 1729, pp. 224 e 244.

⁴⁷ Cfr. Marchionne di Coppo Stefani, *Cronaca fiorentina*, a cura di N. Rodolico, in RIS, XXX/I, Bologna 1955², r. 593, pp. 215-216.

⁴⁸ Cfr. *ivi*, r. 795, p. 322.

milizie corporative⁴⁹, e creò una nuova forza cittadina che, pur divisa ancora per terzi, non esprimeva alcuna forma di rappresentanza e che fu subito posta a guardia della città e mobilitata per “fare a pezzi la compagnia del Bruco”, come annotò il cronista Neri di Donato descrivendo la sanguinosa repressione che ebbe luogo il 30 luglio 1371 nella contrada di Oville⁵⁰. A Firenze la repressione dei ciompi e del popolo minuto del 31 agosto 1378 fu guidata nelle piazze dalle milizie delle corporazioni, a cominciare, com'è noto, da quella dei beccai⁵¹, mentre le compagnie del “popolo” furono presto ridotte a soli compiti di guardia notturna⁵², e sostituite da una nuova milizia civica di 2.000 cittadini di chiara fede guelfa, eletti dalla nuova magistratura sulla sicurezza, gli Otto di guardia, alla cui stretta dipendenza essi furono subito posti⁵³. Anche a Lucca, dopo gli scontri del maggio 1392 che li videro vincitori, i Guinigi crearono un corpo di guardia di duecento “confidentes” pronto a intervenire a difesa del nuovo regime in caso di sedizioni⁵⁴.

L'esautorazione delle società armate rionali e la formazione di milizie svincolate da ogni forma di rappresentanza comunitaria, perseguivano l'evidente obiettivo strategico del disarmo delle componenti sociali e andavano nella direzione di un rafforzamento delle capacità di costrizione da parte dei poteri politici, secondo linee di sviluppo che erano comuni anche ad altre formazioni politiche europee coeve⁵⁵. Tra il XIV e il XV secolo in molte aree dell'Occidente medievale si osserva infatti un rilevante aumento delle forze dell'ordine: nelle Fiandre, per esempio, come ha rilevato David Nicholas per il caso di Ghent, nel regno d'Inghilterra, a Parigi, etc.⁵⁶.

⁴⁹ Cfr. Neri di Donato, *Annales senenses* cit., p. 225.

⁵⁰ Ivi, pp. 225-227.

⁵¹ Cfr. *Cronica prima d'anonimo (1378-1387)*, in *Il tumulto dei ciompi. Cronache e memorie*, a cura di G. Scaramella, in *RIS*, XVIII/III, Bologna 1934, pp. 81-82; e *Diario d'anonimo fiorentino dall'anno 1358 al 1389*, a cura di A. Gherardi, in *Cronache dei secoli XIII e XIV*, in *Documenti di storia italiana*, VI, Firenze 1876, p. 378.

⁵² Cfr. G. Guidi, *Il governo della città-repubblica di Firenze del primo Quattrocento*, Firenze 1981, vol. II, p. 71.

⁵³ Cfr. Zorzi, *Contrôle social* cit., p. 1181.

⁵⁴ Cfr. Ch. Meek, *Lucca 1369-1400. Politics and society in an early Renaissance city-state*, Oxford 1978, pp. 276-277.

⁵⁵ Cfr. R. Lévy, X. Rousseaux, *État et justice pénale: un bilan historiographique et une relecture*, «IAHCCJ Bulletin», 14, 1991, pp. 117 sgg.

⁵⁶ Cfr. D.M. Nicholas, *Crime and punishment in fourteenth-century Ghent*, «Revue belge de philologie et d'histoire», XLVIII, 1970, pp. 307-309; B. Geremek, *Les marginaux parisiens aux XIV^e et XV^e siècles*, Paris, 1976, pp. 26-34; Bellamy, *Crime and public order* cit., pp. 89-120.

Il fenomeno si rileva anche nelle città italiane⁵⁷. A Firenze, per esempio, il numero di ufficiali (bargelli, capitani di custodia e balia, difensori del contado e distretto) che affiancarono con propri contingenti di “berrovieri” le ronde dei rettori comunali fu infoltito nel corso del Trecento⁵⁸. Allo stesso modo subirono un incremento deciso anche gli organici dei corpi di polizia: il numero dei “berrovieri” quotidianamente operanti in città passò infatti dai circa 32/50 degli ultimi decenni del Duecento ai 400/420 degli ultimi anni del Trecento⁵⁹, cui in determinate occasioni vennero affiancati reparti militari per controllare le piazze e i luoghi nevralgici della città: dagli anni ottanta la mobilitazione delle “vicherie” del contado fu continua in ogni occasione di tensione⁶⁰. Il ricorso a masnade e truppe armate dal contado si fece frequente negli stessi anni anche a Lucca, da parte dei Guinigi, per esempio, sempre negli scontri del 1392⁶¹, o a Siena, dove nella fase cruciale della repressione della rivolta del Bruco, truppe assoldate nel contado tra le clientele signorili vennero in soccorso della milizia cittadina⁶².

L'aumento dei corpi di polizia determinò un sensibile mutamento del rapporto tra numero di abitanti e di poliziotti, che fu quasi ovunque imponente: a Siena, per esempio, il rapporto tra “berrovieri” e abitanti segnava 1 ogni 145 già negli anni trenta del XIV secolo⁶³, mentre è stato calcolato come a Venezia, nel secondo Trecento, tale aliquota ammontasse a 1 ogni 250/350 abitanti⁶⁴. A Firenze il rapporto passò tra l'inizio e la fine di quel secolo da 1 ogni 2.000 abitanti circa nel pieno dell'età comunale (quando la città contava 100/110.000 abitanti) a 1 ogni 150 nel momento di affermazione del regime oligarchico (quando la popolazione si era ridotta a meno di 60.000 abitanti)⁶⁵.

⁵⁷ Riprendo qui di seguito alcuni risultati già esposti in A. Zorzi, *Ordine pubblico e amministrazione della giustizia nelle formazioni politiche toscane tra Tre e Quattrocento, in Italia 1350-1450: tra crisi, trasformazione, sviluppo*, Pistoia 1993, pp. 437-439.

⁵⁸ Cfr. Zorzi, *Contrôle social* cit., pp. 1179-1181; Id., *Giustizia e società a Firenze in età comunale: spunti per una prima riflessione*, «Ricerche storiche», XVIII, 1988, pp. 486-488; e H. Manikowska, *Polizia e servizi d'ordine a Firenze nella seconda metà del XIV secolo*, ivi, XVI, 1986, pp. 30-36.

⁵⁹ Cfr. Zorzi, *Contrôle social* cit., pp. 1180-1181. Dati ulteriori in Manikowska, *Polizia e servizi d'ordine* cit., pp. 31-32 e 34.

⁶⁰ Cfr., per esempio, *Alle bocche della piazza. Diario di anonimo fiorentino (1382-1401)*, a cura di A. Molho, F. Sznura, Firenze, 1986, pp. 31-32 e, *ad indicem*, voce “vicherie”.

⁶¹ Cfr. Sercambi, *Le croniche lucchesi* cit., vol. I, p. 281.

⁶² Cfr. Neri di Donato, *Annales senenses* cit., pp. 226-227.

⁶³ Cfr. W. M. Bowsky, *Un comune italiano nel medioevo. Siena sotto il regime dei Nove, 1287-1355*, Bologna 1986, p. 178.

⁶⁴ Cfr. Ruggiero, *Patrizi e malfattori* cit., p. 41.

⁶⁵ Cfr. Zorzi, *Ordine pubblico* cit., p. 438.

Nella debolezza strutturale (in termini di dotazioni, di mezzi e di personale) degli ordinamenti giudiziari di antico regime, queste misure apparivano come le più facilmente adottabili⁶⁶, ed è incontestabile che esse diedero anche qualche esito: le sole ronde di polizia fiorentine, per esempio, nel primo decennio del Quattrocento effettuarono arresti in media ogni anno di 40-50 persone per porto d'armi vietate, di oltre 200 individui che violavano il coprifuoco notturno, e di oltre 400 persone colte in flagrante mentre giocavano a giochi d'azzardo proibiti⁶⁷. Cifre notevoli, se si tiene conto che la popolazione di Firenze toccava in quegli anni non più di 48/50.000 individui. Il rapporto tra numero di poliziotti e di abitanti era ormai sceso a 1 ogni 120/125⁶⁸.

5. I nuovi organi giudiziari

Le trasformazioni dei modi del controllo sociale e dell'ordine pubblico erano solo un aspetto della più generale tendenza a rendere più stretti i rapporti tra potere politico e apparati giudiziari e repressivi. Nuove configurazioni istituzionali legarono direttamente le politiche giudiziarie all'azione dei governi negli stati europei del tardo medioevo⁶⁹.

Nelle monarchie l'affermazione delle prerogative regie fu acquisita attraverso lunghi e complessi percorsi negoziali con i poteri signorili e urbani. Il processo, come è noto, fu lento e tortuoso nel regno di Inghilterra, dove le ampie autonomie giudiziarie erose dai baroni e dalla *gentry* nel corso del XIV secolo furono faticosamente riassorbite dalla giustizia regia, non senza esenzioni e privilegi, solo nel corso del XV secolo⁷⁰. Nel regno di Francia fu invece il Parlamento di Parigi a concentrare più precocemente

⁶⁶ Su questo punto, cfr. anche le osservazioni di Sbriccoli, *Polizia* cit., pp. 114 sgg.

⁶⁷ Ho elaborato i dati dai registri in Archivio di Stato di Firenze [d'ora in poi ASFi], *Camera del Comune, Provveditori. Libri del giglio*, 5-14.

⁶⁸ Zorzi, *Ordine pubblico* cit., p. xxx.

⁶⁹ Per uno sguardo d'insieme, cfr. *Le pénal dans tous ses états. Justice, états et sociétés en Europe (XII^e-XX^e siècles)*, a cura di R. Lévy, X. Rousseaux, Bruxelles 1997; II. dd., *États, justice pénale et histoire. Bilan et perspectives*, «Droit et société», 20-21, 1992, pp. 249-279; X. Rousseaux, *Genèse de l'état et justice pénale (XIII^e-XVIII^e siècle). Contribution pour une histoire de la justice*, in *De la Res publica a los Estados modernos*, a cura di V. Tamayo Salaberria, Bilbao 1992, pp. 235-259.

⁷⁰ Il tema è stato ampiamente studiato: cfr. R.C. Palmer, *The county courts of medieval England: 1150-1350*, Princeton 1982; A. Musson, *Public order and law enforcement. The local administration of criminal justice, 1294-1350*, Woodbridge 1996; Id., W. M. Ormrod, *The evolution of English justice: law, politics, and society in the fourteenth century*, London 1999; E. Powell, *Kingship, law, and society. Criminal justice in the reign of Henry V*, Oxford 1989; e R.W. Kaeuper, *War, justice, and public order. England and France in the later Middle Ages*, Oxford, 1988.

e più strettamente i poteri giudiziari intorno alle prerogative regie⁷¹, favorendo semmai lo sviluppo delle giustizie urbane a spese delle giurisdizioni signorili laiche ed ecclesiastiche⁷².

Anche nei principati territoriali si possono osservare dinamiche simili⁷³. Nella contea di Provenza, per esempio, dove l'arrivo al potere della regina Giovanna d'Angiò nel 1343 fu segnato da diffusi disordini, furono proprio gli uomini di legge e l'apparato giudiziario a giocare un ruolo centrale nell'inquadramento della società, a cominciare dalle città dove essi operarono come autorevoli rappresentanti della sovranità⁷⁴.

Nelle città delle Fiandre, da Gand a Bruges, a Ypres ad Arras, teatro di lotte sociali e rivolte violentissime tra la fine del XIII secolo e l'inizio del XIV⁷⁵, i conti di Fiandra sostennero nello stesso periodo il passaggio da regimi urbani dominati dal patriziato delle origini a governi aperti alla partecipazione di nuovi gruppi sociali (famiglie di ricchezza mercantile recente, artigiani, etc.): sul piano giudiziario ciò significò – pur nel quadro di una pluralità di livelli giurisdizionali facenti capo al potere comitale – il passaggio dagli abusi dei giudici urbani a un'attività scabinale soggetta al controllo pubblico, con competenze meglio distribuite⁷⁶.

Una cospirazione, come è noto, fu all'origine dell'istituzione a Venezia nel 1310 del consiglio dei Dieci⁷⁷, una magistratura che per il suo stretto legame con il Maggior consiglio bene esprimeva la tendenza alla

⁷¹ Cfr. la fondamentale indagine di C. Gauvard, "De grace especial". *Crime, état et société en France à la fin du moyen âge*, Paris 1991; la raccolta di Ead., *Violence et ordre public au moyen âge*, Paris 2005; e una sintesi in Ead., *La justice pénale du roi de France à la fin du moyen âge*, in *Le pénal dans tous ses états* cit., pp. 81-112.

⁷² Come mostrano, per esempio, B. Auzary-Schmaltz, J. Hilaire, *Les villes et la justice d'après les archives du Parlement aux XIII^e et XIV^e siècles*, in *Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l'Occident à la fin du moyen âge*, a cura di J. Chiffolleau, C. Gauvard, A. Zorzi, Roma 2007, pp. 81-93.

⁷³ Cfr., per esempio, *La justice dans les Etats bourguignons et les régions voisines aux XIV^e-XVI^e siècles. Institutions, procédure, mentalités*, a cura di J.-M. Cauchies, Neuchâtel 1990.

⁷⁴ Cfr. J.-L. Bonnaud, *Les juges locaux du comte de Provence au XIV^e siècle: entre la ville, la pratique privée et l'état*, in *Pratiques sociales et politiques judiciaires* cit., pp. 323-345.

⁷⁵ Cfr. ora il saggio di Marc Boone in questo volume.

⁷⁶ Cfr. W. Prevenier, *Les sources de la pratique judiciaire en Flandre du XII^e au XV^e siècle et leur mise en œuvre par les historiens*, in *Pratiques sociales et politiques judiciaires* cit., pp. 105-123.

⁷⁷ Cfr. Ruggiero, *Patrizi e malfattori* cit., pp. 79-92; Id., *Politica e giustizia*, in *Storia di Venezia* cit., vol. III, *Dalle origini alla caduta* cit., pp. 399 sgg. Fondamentale anche G. Cozzi, *Autorità e giustizia a Venezia nel Rinascimento*, in Id., *Repubblica di Venezia e Stati italiani. Politica e giustizia dal secolo XVI al secolo XVIII*, Torino 1982, pp. 81 sgg.

esplicita politicizzazione della funzione giudiziaria, affidata a organi legati direttamente ai governi, composti da membri eminenti dei gruppi dirigenti, e interpreti di un'attività giudiziaria e di repressione a sostegno dei nuovi, più concentrati, assetti di potere. Incaricati inizialmente in via straordinaria di riportare l'ordine in città punendo i ribelli che avevano partecipato alla congiura tramata da Baiamonte Tiepolo e Marco Querini, i Dieci furono poi confermati nelle loro funzioni investigative e giudiziarie sulle fazioni, sulle attività cospirative e sulle manifestazioni di dissenso, erodendo progressivamente le prerogative degli organi preposti fino ad allora alla giustizia penale, a cominciare dalla Quarantia criminal.

Anche in altre città italiane il trasferimento delle funzioni giudiziarie a nuove magistrature di diretta emanazione governativa, e formate da membri dei gruppi dirigenti digiuni di diritto, fu conseguente a episodi di tumulto e sedizione e si risolse nella progressiva esautorazione degli organi giudiziari di tradizione comunale affidati, si noti, a professionisti del diritto. A Siena, per esempio, al podestà comunale si affiancarono dal 1371 i "defensores status pacifici comunis senarum" con compiti, tra gli altri, di coordinamento delle forze dell'ordine e pieni poteri giudiziari in questioni attinenti alla sicurezza⁷⁸. A Lucca, nel 1374, furono istituiti i "conservatores libertatis", una magistratura composta di cittadini eletta per provvedere "ad conservandum libertatem civitatis Lucane et pacificum et bonum statum ipsius"⁷⁹, che col passare degli anni pose sotto stretto controllo l'operato del podestà e intervenne direttamente in materia di sicurezza con decreti giudiziari e modifiche agli statuti cittadini⁸⁰. A Firenze, la repressione dei ciompi, nel settembre del 1378, venne affidata a un nuovo organo, gli Otto di guardia, una commissione nominata dai priori col compito di coordinare l'attività "circa custodiam civitatis et attentantes aliquod contra statum in civitate vel extra"⁸¹, e presto dotata di crescenti poteri giudiziari, a cominciare, dai primi anni del 1400, dal controllo dell'operato degli stessi rettori comunali⁸². La repressione dei rivoltosi e dei membri delle famiglie aristocratiche che con loro si erano coalizzati, fu guidata direttamente dai

⁷⁸ Cfr. Ascheri, *Dal governo di 'popolo' al governo nobiliare* cit., p. 27; Rutenburg, *Popolo e movimenti popolari* cit., pp. 146-7.

⁷⁹ Cito da Meek, *Lucca 1369-1400* cit., p. 237.

⁸⁰ Cfr. *ivi*, pp. 239-242.

⁸¹ ASFi, *Consulte e pratiche*, 16, c. 16v. Sugli Otto di guardia, cfr. G. Antonelli, *La magistratura degli Otto di guardia a Firenze*, «Archivio storico italiano», XCII, 1954, pp. 3-40; e A. Zorzi, *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica fiorentina. Aspetti e problemi*, Firenze 1988, pp. 42 sgg.

⁸² Cfr. *ivi*, pp. 53 sgg.

“difensori” a Siena e dagli Otto di guardia a Firenze, attraverso condanne, esecuzioni capitali, e provvedimenti di esilio⁸³.

Peraltro, a Siena l'esautorazione dei giudicanti di tradizione comunale era già stata avviata nel 1355, alla caduta del regime dei Nove, concentrando sul capitano del popolo – carica non più affidata a un forestiero ma a un cittadino di grande prestigio – l'attività di tutti i tribunali e di tutti gli ufficiali giudiziari⁸⁴. A Lucca gli uffici (tutti tenuti da forestieri) del maggior sindaco, del giudice degli appelli e dell'ufficiale delle gabelle furono aboliti nel 1392 e le loro competenze riassunte in quelle del ristabilito capitano del popolo⁸⁵. A Firenze la progressiva esautorazione dei rettori comunali da parte degli Otto di guardia – che acquisirono *de facto* prima che *de iure* il potere di punire qualunque maleficio, di riprendere da qualsiasi tribunale le cause, di indirizzarne le sentenze, di modificarne le sanzioni – passò attraverso la riduzione della attività giudiziaria delle curie tradizionali, che si contrasse di oltre due terzi tra il 1400-01 e il 1433-35⁸⁶, e che fu prodromo della loro soppressione definitiva: il giudice degli appelli nel 1412 dal regime albizzesco, l'esecutore degli ordinamenti di giustizia nel 1435 al ritorno di Cosimo de' Medici, il capitano del popolo nel 1477 da Lorenzo il Magnifico, il podestà nell'ambito delle riforme soderiniane del 1502⁸⁷.

Anche i regimi signorili promossero innovazioni analoghe. I Visconti, per esempio, istituirono nei primissimi anni del XV secolo un ufficiale, chiamato “capitaneus et executor iustitie”, direttamente dipendente dal duca e con competenze in ambito penale che esautorarono quelle del podestà di Milano⁸⁸. A sua volta il duca Ercole I d'Este istituì un proprio capitano di giustizia a Ferrara alla fine del XV secolo, che si configurò come la figura più potente dopo il signore⁸⁹.

⁸³ Cfr., per Siena, Rutenburg, *Popolo e movimenti popolari* cit., p. 147; per Firenze, Brucker, *The Ciompi revolution* cit., pp. 79-92.

⁸⁴ Cfr. Ascheri, *Dal governo di 'popolo' al governo nobiliare* cit., p. 32.

⁸⁵ Cfr. Meek, *Lucca 1369-1400* cit., pp. 273-274.

⁸⁶ Cfr. Zorzi, *L'amministrazione della giustizia penale*, cit., pp. 42-45; e Manikowska, *Polizia e servizi d'ordine* cit., p. 37.

⁸⁷ Cfr. Zorzi, *L'amministrazione della giustizia penale*, cit., pp. 53 sgg.

⁸⁸ Cfr. Cfr. M. Spinelli, *Il capitano di giustizia durante la prima metà del Quattrocento*, in *L'età dei Visconti. Il dominio di Milano fra XIII e XV secolo*, a cura di L. Chiappa Mauri, L. De Angelis Cappabianca, P. Mainoni, Milano 1993, pp. 27-34; e, per l'età sforzesca, N. Covini, “La bilancia drita”. *Pratiche di governo, leggi e ordinamenti nel ducato sforzesco*, Milano 2007, pp. 45-47.

⁸⁹ Cfr. E. Guerra, *Una eterna condanna. La figura del carnefice nella società italiana tardo medievale*, Milano 2003, pp. 45 sgg.

6. L'“ordo non servatus”

I nuovi organi giudiziari adottarono procedure che non costituivano delle innovazioni in sé, perché già in uso anche in precedenza, ma che segnarono una profonda discontinuità nell'azione inquirente e giudiziale. Usando le categorie di Mirjan Damaška, si potrebbe evidenziare come già tra XIII e XV secolo in Occidente la giustizia pubblica accentuò il suo carattere “attivo” rispetto al modello prevalentemente “reattivo” dei secoli precedenti⁹⁰.

Non mi riferisco tanto al mutamento delle procedure processuali che soprattutto gli storici del diritto hanno inquadrato nel modello teorico, rispecchiato dalla trattatistica giuridica, della generale affermazione del sistema inquisitorio su quello accusatorio⁹¹. Un modello, di impianto evolutivistico e che ascrive al processo di formazione dello stato l'affermazione di una giustizia a grado pubblico sempre maggiore (dall'accusatorio all'inquisitorio, dall'extragiudiziario al giudiziario, etc.), che è stato invalidato dagli storici delle pratiche processuali. Nelle città comunali italiane tra XII e XIV secolo, per esempio, invalse piuttosto una procedura mista, spesso deformata dalle eccezioni e dalle tensioni che si creavano intorno alla giustizia⁹². In quelle del regno di Francia, da Strasbourg a Laon, a Reims a Troyes, le procedure accusatoria e inquisitoria variarono nei tempi e nei luoghi tra XIII e XVI secolo e si differenziarono fortemente dallo stile processuale del Parlamento regio⁹³. Anche in una città come Ragusa sotto il dominio veneziano fino al 1358 e poi repubblica autonoma controllata dal patriziato locale, i registri giudiziari testimoniano ancora nel XV secolo la prevalenza di una “formula mista” che consentiva il ricorso strategico all'accusa in tribunale per poi dare luogo a composizioni e risoluzioni al suo esterno⁹⁴.

Più appropriato appare invece inquadrare le trasformazioni procedurali sotto il segno della crescente affermazione dell'iniziativa *ex officio*, che affiancò e poi finì col sovrapporre una giustizia di apparato ai pro-

⁹⁰ Cfr. M. R. Damaška, *I volti della giustizia e del potere. Analisi comparatistica del processo*, Bologna 1991, pp. 136 sgg. e 147 sgg.

⁹¹ Da ultimo cfr. E. Dezza, *Accusa e inquisizione dal diritto comune ai codici moderni*, Milano 1989.

⁹² Cfr. M. Vallerani, *Procedura e giustizia nelle città italiane del basso medioevo (XII-XIV secolo)*, in *Pratiques sociales et politiques judiciaires* cit., pp. 439-494.

⁹³ Cfr. C. Gauvard, *Droit et pratiques judiciaires dans les villes du nord du royaume de France à la fin du moyen âge: l'enseignement des sources*, in *Pratiques sociales et politiques judiciaires* cit., pp. 33-79.

⁹⁴ Cfr. N. Lonza, *L'accusatoire et l'infrajudiciaire: la “formule mixte” à Raguse (Dubrovnik) au moyen âge*, in *Pratiques sociales et politiques judiciaires* cit., pp. 643-658.

cedimenti avviati su accusa o querela delle parti: un fenomeno che è rilevabile a livello continentale⁹⁵. Si tratta di quell'ambito della giustizia penale che Mario Sbriccoli ha riassunto sotto la nozione di giustizia "egemonica", segnata "da uno spiccato carattere di apparato, fondata sulla sudditanza, diretta principalmente alla punizione del colpevole, regolata da norme di tipo legislativo"⁹⁶. Fu proprio tra la fine del XIII e l'inizio del XIV secolo che al penale venne impresso "un forte carattere di pubblicizzazione"⁹⁷, e si impose il principio che chi commetteva un delitto danneggiava la sua vittima ma offendeva anche la *respublica*, legittimata a "soddisfarsi infliggendo una pena"⁹⁸. Nel primo Trecento la violazione di un obbligo penale cominciò a corrispondere "sostanzialmente a una forma d'insubordinazione", una figura che cominciò a prendere forma nella normativa che fiorì intorno allo scontro tra Enrico VII e Roberto d'Angiò⁹⁹. La giustizia venne così affermando il principio dell'obbedienza alla legge piuttosto che perseguire il fine della soddisfazione, allontanando la propria nozione "dalla sfera semantica del distributivo e del risarcitorio", per investire "in quella della repressione e della 'lotta contro il crimine', che è azione politica"¹⁰⁰. Il "paradigma del reato politico" si fece "vettore di un 'principio dell'obbedienza'"¹⁰¹, che venne estendendosi a tutte le tipologie dei reati¹⁰².

Nelle sue fasi di affermazione la giustizia *ex officio* accentuò soprattutto la flessibilità dei procedimenti. Particolarmente evidenti appaiono aspetti quali la legittimazione delle denunce segrete, la segretezza degli atti, la maggiore speditezza dell'*ordo* processuale.

Il ricorso crescente alle denunce segrete e anonime costituì uno degli elementi più rilevanti della trasformazione dei sistemi giudiziari nel tardo medioevo, anche in conseguenza diretta del declino delle forme comunitarie di controllo sociale e di informazione giudiziaria. Il fenomeno è stato

⁹⁵ Cfr. il quadro tracciato da X. Rousseaux, *Initiative particulière et poursuite d'office. L'action pénale en Europe (XII^e-XVIII^e siècles)*, «IAHCCJ Bulletin», 18, 1993, pp. 58-92.

⁹⁶ Sbriccoli, *Giustizia negoziata, giustizia egemonica* cit., p. 360.

⁹⁷ *Ibidem*.

⁹⁸ M. Sbriccoli, *Giustizia criminale*, in *Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, a cura di M. Fioravanti, Laterza, Roma-Bari 2002, p. 168.

⁹⁹ Id., *Giustizia negoziata, giustizia egemonica* cit., p. 362.

¹⁰⁰ Ivi, p. 361.

¹⁰¹ *Ibidem*.

¹⁰² E che fu poi ulteriormente corroborato dalle *practicae criminales* cinquecentesche: cfr. ancora M. Sbriccoli, *La benda della Giustizia. Iconografia, diritto e leggi penali dal medioevo all'età moderna*, in *Ordo iuris. Storia e forme dell'esperienza giuridica*, a cura di Id., P. Costa, M. Fioravanti e altri, Milano 2003, p. 45 e in nota.

rilevato, per esempio, nel regno inglese¹⁰³, ma è ben documentabile anche nelle città italiane. In alcune di esse la pratica entrò in uso nella prima metà del XIV secolo come strumento della lotta contro i magnati, per tutelare l'identità dei popolani che ne denunciavano i comportamenti violenti e per proteggerne l'incolumità da possibili ritorsioni: apposite cassette ove potessero essere deposte lettere di denuncia, segrete o anche anonime, furono dislocate nei luoghi pubblici (presso le chiese, le sedi dei tribunali, i palazzi della politica, etc.)¹⁰⁴. A Firenze, per esempio, nella seconda metà del Trecento la media annua di "tamburagioni" (come venivano chiamate le lettere imbucate nei cosiddetti "tamburi") contro i magnati oscillava già tra le 100 e le 200¹⁰⁵. A differenza delle accuse formalizzate davanti al giudice nei tribunali ordinari, che comportavano l'onere di seguire le procedure di garanzia (pubblicità dell'accusa, nomina di fidejussori, etc.)¹⁰⁶, le denunce segrete non erano perseguibili per calunnia, e spesso, anzi, erano incentivate da taglie e premi in denaro¹⁰⁷.

Fu soprattutto in seguito all'istituzione delle nuove magistrature nel primo Quattrocento che il ricorso all'informazione segreta si fece sistematico e divenne il principale modo di avvio dell'azione processuale¹⁰⁸. A Firenze, per esempio, gli Otto di guardia agirono quasi esclusivamente in base alle notificazioni recapitate in apposite cassette e sulla scorta di informazioni atinte da spie e informatori segreti (che operavano anche all'interno del mondo corporativo¹⁰⁹). I Dieci veneziani disposero dal 1382 di una cassa per le spese "secrete" di cui non dovevano rispondere ad alcun altro consiglio, e che servì loro per remunerare delazioni, taglie ed esploratori¹¹⁰. Anche i regimi signorili incentivarono con taglie in denaro l'afflusso di informazioni segrete: a Ferrara, per esempio, nel 1472 per fronteggiare una recrudescenza di

¹⁰³ Cfr. J.G. Bellamy, *Criminal law and society in late medieval and Tudor England*, New York 1984, pp. 8 sgg. e 90 sgg.

¹⁰⁴ Cfr. Zorzi, *Ordine pubblico* cit., p. 430.

¹⁰⁵ Ivi.

¹⁰⁶ Su questo punto, cfr. U. Dorini, *Il diritto penale e la delinquenza in Firenze nel sec. XIV*, Lucca [s.d. ma 1923], pp. 137 sgg.

¹⁰⁷ Per qualche esempio, rinvio ancora a Zorzi, *Ordine pubblico* cit., pp. 431-432.

¹⁰⁸ Ne ho approfondito l'analisi, al solito per il caso fiorentino, in A. Zorzi, *The judicial system in Florence in the fourteenth and fifteenth centuries*, in *Crime society and the law in Renaissance Italy*, a cura di T. Dean, K. J. P. Lowe, Cambridge 1994, pp. 44-45.

¹⁰⁹ Cfr. F. Franceschi, *Criminalità e mondo del lavoro: il tribunale dell'arte della lana a Firenze nei secoli XIV e XV*, «Ricerche storiche», XVIII, 1988, p. 571.

¹¹⁰ Cfr. G. Cracco, *Un "altro mondo". Venezia nel medioevo dal secolo XI al secolo XIV*, Torino 1986, pp. 117-118; e S. Chojnacki, *Crime, punishment, and the Trecento Venetian state*, in *Violence and civil disorder in Italian cities, 1200-1500*, a cura di L. Martines, Berkeley 1972, pp. 190-191.

“homicidi, robarie et altri gravi et enormi delicti” il duca Ercole I d’Este stanziò ben 25 o 10 ducati d’oro per chi avesse denunciato, rispettivamente, un omicidio o un furto, assicurando l’anonimato agli informatori¹¹¹.

La legittimazione sociale e politica conferita all’anonimato¹¹² era spia di nuovi assetti di potere che ricorsero crescentemente anche alla segretezza dell’azione giudiziaria. Il veneziano consiglio dei Dieci, per esempio, conduceva le indagini, assumeva le decisioni e comminava le pene nel più stretto riserbo del palazzo ducale¹¹³. Allo stesso modo procedevano anche gli Otto di guardia a Firenze, la segretezza delle cui attività si rispecchiava anche nella laconicità e nelle ellissi delle loro registrazioni documentarie, e nella facoltà di non motivare le proprie sentenze¹¹⁴.

La segretezza delle procedure era spesso schermata dalla mancanza o dalla vaghezza delle regole cui dovevano attenersi i nuovi organi giudicanti. Le competenze e l’attività del ricordato capitano di giustizia milanese, per esempio, non erano disciplinate dagli statuti ma rispondevano alla discrezione del duca: “non è sottoposto alli statuti et ha larga baylia”¹¹⁵. Dell’omonimo capitano ferrarese sappiamo come potesse operare “nullo iuris ordine servato nec servatis statutis aliquibus”¹¹⁶. Un “ordo non servatus” fu tipico anche del consiglio dei Dieci¹¹⁷, mentre i fiorentini Otto di guardia agirono in pratica per un secolo senza regolamentazione normativa delle loro competenze, e quando queste furono definite nel 1478 fu loro comunque conferito il “pienissimo arbitrio” di giudicare e condannare “in quel modo et forma che giudicassino convenirsi”¹¹⁸.

L’arbitrio delle nuove magistrature non era che l’ennesima riconfigurazione dell’*arbitrium* di giudicare che costituiva uno degli elementi portanti del sistema giuridico del diritto comune¹¹⁹, e non si risolveva necessariamente in una repressione terroristica bensì in una programmatica flessibilità di intervento.

¹¹¹ Cfr. Guerra, *Una eterna condanna* cit., pp. 27 sgg.

¹¹² Su questo aspetto, cfr., più in generale, le osservazioni di E. Grendi, *Lettere orbe. Anonimato e poteri nel Seicento genovese*, Palermo 1989, pp. 12 sgg.

¹¹³ Cfr. Ruggiero, *Patrizi e malfattori* cit., pp. 31 sgg.

¹¹⁴ Cfr. su questo punto Zorzi, *L’amministrazione della giustizia penale* cit., pp. 87-88.

¹¹⁵ Documento citato in Covini, “*La bilancia drita*” cit., p. 89.

¹¹⁶ Documento citato Guerra, *Una eterna condanna* cit., p. 46.

¹¹⁷ Cfr. Cozzi, *Autorità e giustizia* cit., pp. 81 sgg.; e Id., “*Ordo est ordinem non servare*”: *considerazioni sulla procedura penale di un detenuto dal Consiglio dei X*, «Studi storici», XXIX, 1988, pp. 309-320.

¹¹⁸ Come fu esplicitato in una provvisione del 18 novembre 1478: ASFi, *Cento*, 2, cc. 44r-46v. Su questa legge, cfr. Antonelli, *La magistratura degli Otto di guardia* cit., pp. 24-27.

¹¹⁹ Come ha mostrato M. Meccarelli, *Arbitrium. Un aspetto sistematico degli ordinamenti giuridici in età di diritto comune*, Milano 1998.

Certo, in alcune situazioni l'operato di alcuni ufficiali poté risultare senza "compassione o remissione alcuna": per esempio, l'ufficiale dell'arte della lana fiorentina, cui furono lasciati crescenti poteri di investigazione e di repressione nei decenni centrali del Trecento, rischiò di finire oggetto di linciaggio da parte dei ciompi¹²⁰; altri, come il ferrarese capitano di giustizia Gregorio Zampante nominato da Ercole I d'Este, finirono assassinati, tanto che il duca dovette usare le maniere forti per disperdere la folla che si era radunata per saccheggiare la casa del "grandissimo ribaldo"¹²¹. Ma la facoltà esplicitamente concessa ai fiorentini Otto di guarda nel 1478 di giudicare tenendo conto della "qualità del delicto et sue circumstanze et fine et qualità del delinquente"¹²², sanzionava in realtà una pratica in uso da anni, attraverso la quale essi avevano saputo elaborare un modo di procedere che se, da un lato, appariva inevitabilmente arbitrario agli avversari e agli oppositori medicei – colpiti infatti da bandi e confische¹²³ –, dall'altro, aveva costituito uno strumento flessibile di integrazione sociale e politica.

Non bisogna perdere di vista, infatti, che collegi come quelli dei Dieci veneziani o degli Otto fiorentini non costituivano dei veri e propri tribunali ma degli organi politici giudicanti che non istruivano processi regolari ma i cui membri discutevano collegialmente i casi in esame. Degli Otto, per esempio, non si conserva una documentazione giudiziaria di tipo tradizionale (registri di inchiesta, di escussione testimoniale e di sentenze), ma solo dei volumi di deliberazioni, che costituiscono un'eccezionale testimonianza di un modo di procedere 'politico' nella soluzione dei conflitti, fatto soprattutto di mediazioni, arbitrati e negoziazioni¹²⁴.

Questa flessibilità di intervento consentì agli Otto e alle analoghe magistrature di altre città di attuare una politica sia di repressione sia di reintegrazione. Accanto a dure condanne pecuniarie, capitali o all'esilio¹²⁵, la

¹²⁰ Cfr. Franceschi, *Criminalità e mondo del lavoro* cit., pp. 569 sgg.

¹²¹ Come fu poi ricordato lo Zampante: le citazioni sono dal *Diario Ferrarese dall'anno 1409 sino al 1502 di autori incerti*, a cura di G. Pardi, in *RIS*, XXIV/7, Bologna 1928, pp. 182-183.

¹²² ASFi, *Cento*, 2, c. 45v.

¹²³ Cfr. il registro di sentenze in ASFi, *Otto di guardia e balia*, *Repubblica*, 224.

¹²⁴ Cfr., per vari esempi del modo di procedere degli Otto di guardia: Antonelli, *La magistratura degli Otto di guardia* cit., pp. 7-12; L. Martines, *Lawyers and statecraft in Renaissance Florence*, Princeton 1968, pp. 226 sgg.; Zorzi, *L'amministrazione della giustizia penale* cit., pp. 83-89; e O. Cavallar, *Francesco Guicciardini giurista. I Ricordi degli onorari*, Milano 1991, pp. 74-78, 107-108, 135-136.

¹²⁵ Per alcuni esempi, cfr. A. Bellinazzi, I. Cotta, *Controllo sociale e repressione del dissenso. Gli Otto di guardia e balia*, in *Consorterie politiche e mutamenti istituzionali in età laurenziana*, Milano 1992, pp. 165-166.

maggior parte dei loro provvedimenti era costituita da ammonizioni, ordini, precetti, compromessi e assoluzioni¹²⁶. Un modo di procedere, dunque, in cui prevalevano le forme di mediazione e di ricomposizione, e che in un certo senso rapportava alle istituzioni quel pluralismo di modi di risoluzione dei conflitti per via infragiudiziaria¹²⁷, o comunque extraprocessuale, che costituiva pur sempre la pratica giudiziaria più comune e diffusa in antico regime¹²⁸. Per fare un esempio anche non italiano, basterà ricordare come nelle Fiandre i conti fecero seguire alla repressione sistematica delle rivolte urbane della prima metà del Trecento una politica giudiziaria non più centrata sull'uso brutale della forza ma aperta a un'articolata mediazione dei conflitti¹²⁹.

¹²⁶ Ho elaborato, per esempio, i dati del quadrimestre d'ufficio settembre-dicembre 1477 (cfr. ASFi, *Otto di guardia e balia, Repubblica*, 46): a fronte del 33,33 % di condanne sul totale degli atti (64 casi su 192), e dell'11,98% di assoluzioni (23/192), ben il 24,48 % (47/192) era costituito da ordini e deliberazioni, il 17,19 % (33/192) da precetti, e il 9,90 % (19/192) da compromessi e arbitrati; dati che riprendo da Zorzi, *L'amministrazione della giustizia penale cit.*, p. 85.

¹²⁷ La cui nozione qui intendo, sulla falsariga di Sbriccoli, *Giustizia negoziata, giustizia egemonica cit.*, pp. 349-350 e 356-360 (da cui le citazioni successive), nei termini di una giustizia "negoziata" – che appare "segnata da uno spiccato carattere 'comunitario', fondata sull'appartenenza, diretta principalmente alla riparazione dell'offesa, regolata da norme e prassi condivise, in un ambito in cui domina l'oralità" – distinta dalla giustizia "egemonica" caratterizzata invece "da uno spiccato carattere di apparato". La giustizia negoziata "riposa sul consenso, prima e più che sulla certezza", in quanto "risalente, radicata, accettata e condivisa". Secondo Sbriccoli andrebbero designate "col nome di 'giustizia' vendette e ritorsioni, negoziati e accordi, transazioni e composizioni, mediazioni e paci private, patti, condiscendenze, rinunce, perdoni e remissioni. Tutto ciò non essendo l'effetto della giustizia 'statale', nel senso della giustizia di apparato, celebrata da organi pubblici a essa deputati. [...] Gli storici, riflettendo su quelle culture e su quelle mentalità, dovrebbero forse dire 'giustizia la prima, repressione la seconda', e andrebbero molto più vicini al segno".

¹²⁸ Sulla diffusione della giustizia non di apparato, cfr. X. Rousseaux, *Entre accommodation local et contrôle étatique: pratiques judiciaires et non-judiciaires dans le règlement des conflits en Europe médiévale et moderne*, in *L'infragiudiziario du moyen âge à l'époque contemporaine*, a cura di B. Garnot, Dijon 1996, p. 87-107; A. Zorzi, "Ius erat in armis". *Faide e conflitti tra pratiche sociali e pratiche di governo*, in *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, a cura di G. Chittolini, A. Molho, P. Schiera, Bologna 1994, pp. 609-629. La soluzione dei conflitti, d'altra parte, è una delle funzioni primarie del diritto, e – a ben vedere – la dimensione originaria dell'esercizio della giustizia: cfr. S. Roberts, *The study of dispute: anthropological perspectives*, in *Disputes and settlements. Law and human relations in the West*, ed. by J. Bossy, Cambridge 1983, pp. 1-24; Damaška, *I volti della giustizia e del potere cit.*, pp. 173-247; N. Rouland, *Aux confins du droit. Anthropologie juridique de la modernité*, Paris 1991, pp. 77-119; e V. Ferrari, *Funzioni del diritto. Saggio critico-ricostruttivo*, Roma-Bari 1993, pp. 153-187.

¹²⁹ Come ha messo in evidenza Marc Boone nel saggio in questo volume.

7. La pàrenesi penale

L'affermazione della giustizia penale *ex officio* si accompagnò infatti alla sua negoziazione¹³⁰ e, dato qui più rilevante, allo sviluppo di una politica della grazia. Le politiche giudiziarie dei poteri statali tra XIII e XV secolo affinarono l'esemplarità della pena contro i nemici politici ma puntarono anche alla reintegrazione dei gruppi sociali su cui si fondava il loro consenso: usarono bilanciare, cioè, l'asprezza repressiva con la dolcezza del perdono.

Prendendo in considerazione dapprima il sistema penale, un aspetto importante fu rappresentato dallo sviluppo dei rituali giudiziari e dall'affinamento dei loro linguaggi, che fissarono nella dimensione urbana dei luoghi e dei cerimoniali il teatro privilegiato della loro rappresentazione. La pàrenesi penale, vale a dire il contenuto ammonitorio delle esecuzioni, fu ovviamente centrale nella repressione delle rivolte. Essa agì in primo luogo sul valore simbolico delle pene: vediamo qualche esempio.

Uno dei capi della rivolta che infiammò le Fiandre tra il 1323 e il 1328, Segher Jonssone del villaggio di Bredene fu giustiziato nel 1328. Nel 1325 egli aveva guidato le forze contadine nello scontro a Gistel, a ovest di Bruges, contro il contingente del conte di Parigi, segnando una svolta della guerra contadina¹³¹. Braccato, fu catturato con una ventina di suoi seguaci e portato a Bruges. Come racconta il *Chronicon comitum Flandrensiū*, il "ribelle traditore" fu esemplarmente giustiziato alla presenza del conte di Parigi: legato nudo su un carro fu portato in giro per le strade della città, attanagliato con un attizzatoio rovente, e issato sul patibolo dove gli furono spezzati la schiena e gli arti e fu infine decapitato; il corpo fu messo su una ruota e sospeso a una corda da impiccati, in modo che i "suoi seguaci lo potessero fissare con timore". Il commento del cronista esprimeva una convinta adesione al valore ammonitorio della pena: "così egli ricevette una punizione uguale ai crimini che aveva commesso. Così finì questa piaga [*pestis*] della gente che si ribella contro i propri superiori".

Altrettanto atroce a livello simbolico, anche se meno cruenta, fu la pena inflitta dal podestà di Firenze nel settembre 1343 a un paio di "scardassieri"

¹³⁰ Sulla negoziazione penale mi permetto di rinviare ad A. Zorzi, *Negoziazione penale, legittimazione giuridica e poteri urbani nell'Italia comunale*, in *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia* cit., pp. 13-34. Cfr. anche X. Rousseaux, *De la négociation au procès pénal: la gestion de la violence dans la société médiévale et moderne (500-1800)*, in *Droit négocié, droit imposé?*, a cura di Ph. Gerard, F. Ost, M. Van de Kerchove, Bruxelles 1996, pp. 273-312; e Sbriccoli, *Giustizia negoziata, giustizia egemonica* cit., pp. 356-359.

¹³¹ *Chronicon comitum Flandrensiū*, in *Corpus chronicorum Flandriae* cit., vol. I, Bruxelles 1837, p. 208.

(cardatori di lana) che avevano partecipato al tentativo dei popolani minuti di saccheggiare il palazzo dove si riteneva che fossero ancora custoditi i beni del Duca d'Atene: per sedare la folla, i berrovieri tagliarono una mano (cioè lo strumento di lavoro) a uno di essi, mentre a un suo compagno fu amputato un piede. La folla si disperse rapidamente¹³². Durissima fu anche la repressione che Filippo VI ordinò a Rouen nel 1351, dove i mercanti inscenarono “una sorta di rivolta”, come sottolinea il cronista, gettando nella Senna gli armadietti (“les buffés”) in cui dovevano essere raccolte le nuove gabelle imposte dal re. L'attentato all'onore del sovrano fu pagato con la morte da 36 mercanti, che furono impiccati alle forche il 9 agosto, mentre tutti i cittadini furono costretti in casa fino a che la giustizia del re non fosse stata eseguita¹³³. A Lucca, nel 1371, la rivolta armata promossa da artigiani fu rapidamente repressa dal podestà che arrestò alcuni insorti e ne mise a morte tre (un sarto, un battiloro, e un cittadino appartenente alla parte guelfa, Nuccino Sornachi) decapitandoli nella piazza del comune, mentre a un quarto (un tessitore) fu amputata la mano destra¹³⁴.

In certi casi le autorità emanarono ordinanze d'urgenza per cercare di fronteggiare i disordini. Così, per esempio, a Firenze, nelle giornate dell'insurrezione dei ciompi, i priori disposero la possibilità di giustiziare senza processo ladri e razziatori di beni e mercanzie colti sul fatto: quattro membri di una banda di “certi fiamminghi ch'andavano rubando” per le case e le botteghe saccheggiate dai rivoltosi furono catturati e immediatamente impiccati; “l'un fu impiccato al Prato Ogniesanti, l'altro in sulla piazza di Santa Maria Novella a una finestra ferrata, allato a l'Ospedale de' Pinzocheri, e l'altro in Mercato Vecchio, allato a una colonna sotto un di que' tetti della loggia de' Tavernai; l'altro quarto fu [tratto] in sulla piazza di nostri Signori, ed ivi subito fu fatto un paio di forche e [...] fu impiccato”. Si noti l'adesione del cronista alla funzione parenetica della pena: “Onde i ladri e rubatori, veggendo così impiccare, si ristettono”¹³⁵.

Nella repressione delle sommosse fu ricercata anche una discontinuità dei linguaggi penali. L'inversione delle pene e l'adozione di tipologie punitive particolari ne rappresentarono le forme più comuni.

La semantica delle tipologie penali è a questo proposito esemplare. *Poena capitis* per definizione, la decapitazione, riservata di norma ai colpevoli di omicidio e di crimini contro il potere, era ritenuta la forma di esecuzione più nobile anche per l'uso della spada e per i suoi echi cavalle-

¹³² Cfr. Stefani, *Cronaca fiorentina*, r. 593, pp. 215-216.

¹³³ Cfr. *Chronique normande de Pierre Cochon notaire apostolique à Rouen*, a cura di Ch. de Robillard de Beurepaire, Rouen 1870, pp. 75-76.

¹³⁴ Cfr. Sercambi, *Le croniche lucchesi* cit., vol. I, pp. 204-205.

¹³⁵ *Diario d'anonimo fiorentino* cit., pp. 359-360.

reschi¹³⁶. Da sempre, invece, l'impiccagione era considerata la morte più degradante, destinata agli individui di modesta condizione, per l'esposizione alla quale veniva sottoposto il cadavere: riservata in età classica alla punizione degli schiavi¹³⁷, dal tardo medioevo fu intesa invece a colpire i malfattori abituali, soprattutto ladri e rapinatori. Invertirne la destinazione significava denigrare ulteriormente la dignità del giustiziato¹³⁸.

Alcuni esempi fiorentini sono particolarmente espliciti. Nel 1345 lo scardassiere Ciuto Brandini, che aveva cercato di organizzare le prime forme di associazionismo tra i lavoratori sottoposti all'arte della lana, e che per questa attività contro l'ordine sociale e il "quieto e pacifico stato" avrebbe dovuto essere punito con la decapitazione, fu invece "impiccato per la gola" proprio per la sua modesta condizione sociale, come emerge dalle cronache coeve che esprimono il disprezzo del regime mercantile¹³⁹. Allo stesso modo, nel 1368, uno dei popolani che avevano promosso un tumulto per il rialzo del prezzo del grano fu condannato esemplarmente (benché in contumacia) all'impiccagione¹⁴⁰. E ancora, nel 1400, molti "pubblici et famosi latrones" furono giustiziati con la spada, mentre contro i protagonisti di un coevo tentativo di complotto, tra i quali erano alcuni esponenti di famiglie di rilievo, fu stabilito che fossero condotti su un carro "usque ad locum iustitie consuetum et ibidem furcis cum catena ferrea ad gulam suspendatur"¹⁴¹. L'inversione della pena era in questo caso inasprita

¹³⁶ Nella Roma repubblicana la pena del *gladium* era riservata ai militari e consisteva nella decapitazione eseguita *manu militari*: cfr. C. Ferrini, *Esposizione storica e dottrinale del diritto penale romano*, in *Enciclopedia del diritto penale italiano*, a cura di E. Pessina, Milano 1905, vol. I, p. 148. Cfr. anche H. von Hentig, *La pena. Origine scopo psicologia* [1932], Milano 1942, pp. 49-57; e F. Ström, *On the sacral origin of the Germanic death penalties*, Lund 1942, pp. 162-170.

¹³⁷ Cfr. Ferrini, *Esposizione storica* cit., pp. 145-147. La corda al collo era anche uno degli aspetti della cerimonia di sottomissione volontaria dei liberi a un *senior* durante l'alto medioevo: cfr. R. Boutruche, *Signoria e feudalesimo. Ordinamento curtense e clientele vassallatiche* [1968], Bologna 1978, p. 310. Sui significati rituali, cfr. ancora von Hentig, *La pena* cit., pp. 62-70; e Ström, *On the sacral origin* cit., pp. 115-160.

¹³⁸ Sulla denigrazione dei giustiziati, cfr. A. Zorzi, *Dérision des corps et corps souffrants dans les exécutions en Italie à la fin du moyen âge*, in *La dérision au moyen âge. De la pratique sociale au rituel politique*, a cura di E. Crouzet-Pavan, J. Verger, Paris 2007, pp. 225-240.

¹³⁹ Cfr., per esempio, la *Cronica d'Anonimo*, in Donato Velluti, *Cronica di Firenze. Dall'anno 1300 in circa fino al MCCCLXX*, a cura di D.M. Manni, Firenze 1731, p. 148.

¹⁴⁰ Cfr. N. Rodolico, *Il popolo minuto. Note di storia fiorentina (1343-1378)*, Firenze 1968, documento n° 11, pp. 97-99.

¹⁴¹ Per le sentenze dei primi, cfr. ASFi, *Podestà*, 3763, cc. 19r-22v; *Capitano del popolo*, 2146, cc. 39r-41v e 41v-45v; *Esecutore degli Ordinamenti di giustizia*, 1414, cc. 81r-86r e 89r-94r; per quelle dei secondi, cfr. invece *Podestà*, 3763, cc. 9r-11v (da cui ho tratto la citazione a c. 10v), 15r-17v e 23r-25v.

dalla particolare modalità dell'impiccagione, che intendeva rimarcare l'infamia della pena.

La tipologia penale dello squartamento fu adottata, invece, in più di un'occasione per segnare il tradimento di cui si era reso colpevole il giustiziato¹⁴². Non solo essa consentiva di esporne in modo ammonitorio le membra in più luoghi, ma evidenziava anche la volontà di non consentirne la sepoltura, impedendo la riconciliazione cristiana. La pena non colpì solo gli autori di congiure – come, per esempio, gli assassini del duca di Milano Galeazzo Maria Sforza nel 1476, che furono straziati a morte per più giorni e poi “come traditori squartati e a pezzi apiccati in diversi luoghi della terra”¹⁴³ – ma anche i partecipanti a sommosse e ad atti di insurrezione. A Tournai, per esempio, nel 1307 una sommossa dei follatori che aveva cercato di assassinare il prevosto fu duramente repressa: il suo capo fu trascinato per la città legato ad alcuni cavalli e così squartato; nei giorni successivi altri rivoltosi furono impiccati o decapitati¹⁴⁴. A Siena, alla fine degli anni settanta del Trecento, un comitatino che aveva tentato, insieme ad alcuni fiorentini, di bruciare la porta di San Marco, fu attanagliato sul carro e “arsegli le mani ne la detta porta”, come contrappasso mimetico, e poi “squartato e sospesi i quarti alle porte” della città¹⁴⁵.

Una variante tipologica era anche l'affogamento. A Parigi, nel 1382, alcuni condannati a morte per un'insurrezione contro il re furono affogati nella Senna dal prevosto regio: l'esecuzione dovette avvenire segretamente perché nei giorni precedenti la folla aveva assalito le forze che stavano portando all'esecuzione uno dei condannati¹⁴⁶. A Venezia nel 1478, durante un'epidemia di peste, un eremita ritenuto spia del re Ferrante d'Aragona fu accusato di voler “tosegar [intossicare] i pozi [...] e le pilele di acqua santa dele chiese”: il consiglio dei Dieci lo condannò a morte e “mandato a negar, e ordinato che dove fo butado in aqua, per do mexi non si peschasse”¹⁴⁷. Alle donne accusate di tradimento furono risparmiate le tipologie menzionate, sostituite con la pratica che le vedeva quasi

¹⁴² Cfr. Ström, *On the sacral origin* cit., pp. 168-171.

¹⁴³ Piero di Marco Parenti, *Storia fiorentina, I, 1476-78 – 1492-96*, a cura di A. Matucci, Firenze 1994, pp. 3-4.

¹⁴⁴ Cfr. *Chronicon Aegidii Li Muisis, abbatis Sancti-Martini Tornacensis alterum*, in *Corpus chronicorum Flandriae* cit., vol. II, Bruxelles 1841, p. 175.

¹⁴⁵ Cfr. *Annales senenses ab anno MCCCCLXXXV usque ad MCCCCXXII per anonymum scriptorem deducti*, in *RIS*, XIX, Milano 1731, col. 389.

¹⁴⁶ Cfr. *Chronique du religieux de Saint-Denys, contenant le règne de Charles VI, de 1380 à 1422*, a cura di L.F. Bellaguet, Paris: Crapelet, 1852, vol. VI/1, III, IV, pp. 144-149.

¹⁴⁷ Marin Sanudo, *Le vite dei dogi (1474-1494)*, a cura di A. Caracciolo Aricò, Padova 1989, vol. I, p. 122.

sempre vittime: il rogo. Così, per esempio, tra i responsabili di un complotto per uccidere il legato pontificio a Bologna, Baldassarre Cossa, nel 1406, una fantesca di nome Bartolomea, “fu arsa [...] sul campo del Mercato, perché portava lettere di tradimento contro il detto legato”¹⁴⁸.

Come è noto, gli studiosi dei rituali giudiziari sono portati a sottolineare il carattere esemplare e ammonitorio delle pene¹⁴⁹. Tale funzione fu raggiunta anche attraverso la riduzione del numero delle esecuzioni e la concentrazione della loro parnesi su poche occasioni. La maggior parte degli esempi finora riportati sono ricavati da fonti cronachistiche, e dunque fortemente selettive. Solo dove si disponga degli atti giudiziari è possibile tracciare un quadro delle pene realmente eseguite. Là dove sono stati condotti, i calcoli rivelano la non ordinarità delle esecuzioni capitali: esse furono nettamente meno rispetto a quelle irrogate, per la contumacia cui si davano gli imputati anche al fine di negoziare la pena¹⁵⁰.

I dati disponibili relativi alla prigione parigina dello Chatelet, per esempio, indicano una diminuzione del numero delle esecuzioni tra la fine del XIV secolo e la seconda metà del XV¹⁵¹. Sulla spanna dei secoli XV e XVI secolo i giustiziati a Bruxelles furono in media non più di 6 all'anno¹⁵². Per Firenze, dove disponiamo di dati di lungo periodo, ho potuto calcolare che da una media di circa 11-13 esecuzioni all'anno nel terzo quarto del secolo XIV si scese a 7-8 nel secolo successivo – con anni in cui si tenne una sola esecuzione –, con un lieve incremento tra 9-10 giustizie nel Cinquecento dell'affermazione granducale, e poi un deciso crollo a 2-3 cerimonie annue nel Seicento e 1-2 nel Settecento, prima dell'abolizione leopoldina della pena¹⁵³.

Si tratta di una linea di tendenza che per l'età moderna trova conferme per le altre città di cui si disponga di statistiche. In quelle tedesche, dove il ricorso alla pena di morte divenne abituale solo nel corso del Quattrocento in seguito al consolidamento degli apparati pubblici¹⁵⁴, l'apice esecutivo

¹⁴⁸ Cfr. *Historia miscellanea bononiensis*, in *RIS*, XVIII, Milano 1731, col. 591-592.

¹⁴⁹ Per tutti, cfr. R. Muchembled, *Le temps des supplices: de l'obéissance sous les rois absolus: XV^e-XVIII^e siècle*, Paris 1992.

¹⁵⁰ Sul nesso tra contumacia e negoziazione rinvio ad A. Zorzi, *Diritto e giustizia nelle città dell'Italia comunale (secoli XIII-XIV)*, in *Stadt und Recht im Mittelalter/ La ville et le droit au moyen âge*, a cura di P. Monnet, O.G. Oexle, Göttingen 2003, pp. 203-204.

¹⁵¹ Cfr. B. Geremek, *Les marginaux parisiens aux XIV^e et XV^e siècles*, Paris 1976, pp. 59-62; e Gauvard, “*De grace especial*” cit., pp. 896 sgg.

¹⁵² Tra il 1404 al 1600 vi furono giustiziati 1023 individui: cfr. Lenman, G. Parker, *The state, the community and the criminal law* cit., pp. 13-14.

¹⁵³ Cfr. A. Zorzi, *Le esecuzioni delle condanne a morte a Firenze nel tardo medioevo tra repressione penale e cerimoniale pubblico*, in *Simbolo e realtà della vita urbana nel tardo medioevo*, Manziana (RM) 1993, pp. 153-253.

sembra collocarsi tra XVI e XVII secolo: ad Augsburg tra 1563 e 1615; a Nuremberg tra 1561 e 1620; a Frankfurt tra 1581 e 1600; anche a Zurich la tendenza discendente si pose tra i due secoli, e così a Mechelen nelle Fiandre¹⁵⁵; ad Amsterdam i dati disponibili indicano un declino netto nella seconda metà del Seicento¹⁵⁶. In Inghilterra fu il regno dei Tudor a segnare l'apice della repressione più aspra, mentre il periodo tra il 1560 e il 1625 mostra un netto declino delle sentenze di morte emanate dall'*Home circuit of the assizes* (comprendente le contee dell'Essex, Hertfordshire, Kent, Surrey e Sussex)¹⁵⁷; mentre i dati – i più completi in assoluto per l'Inghilterra moderna – della *Court of great sessions of Cheshire* indicano che, toccato l'apice di condanne a morte negli anni venti del Seicento – con oltre 16 casi l'anno –, la media precipitò nella seconda metà del XVII secolo intorno ai 2 casi l'anno¹⁵⁸.

Per le città italiane, sappiamo per esempio che a Ferrara la media annua di esecuzioni tra 1441 e 1577 fu di 5-6, con oscillazioni a seconda dei regimi signorili estensi e dei tentativi di congiura (più benevolo quello iniziale di Leonello, più aspri quelli di Ercole I e Alfonso II)¹⁵⁹; anche a Roma si nota un inasprimento nel secondo Cinquecento, seguito poi da un rapido decremento nei due secoli successivi¹⁶⁰; a Milano, nel secolo di Beccaria, la media annua tra 1700 e 1767 fu di 9-10 esecuzioni¹⁶¹. In sostanza, nelle città di antico regime le esecuzioni furono di rado più di una al mese, molto più spesso si tennero ogni tanto nel corso dell'anno, e in certi anni l'evento fu del tutto eccezionale.

8. La grazia

La constatazione della relativa intensità delle esecuzioni giudiziarie potrebbe aiutare a riconsiderare anche il luogo comune della repressione incondizionata cui abbiamo fatto riferimento in apertura, e quelle generalizzazioni che hanno fatto da filtro finora a indagini specifiche su questi

¹⁵⁴ Cfr. P. Schuster, *Le rituel de la peine capitale dans les villes allemandes à la fin du moyen âge: ruptures et continuités*, in *Pratiques sociales et politiques judiciaires* cit., pp. 681-712.

¹⁵⁵ Cfr. R. van Dülmen, *Theatre of horror: crime and punishment in early modern Germany*, Cambridge 1990, p. 83; e anche M. Boone, *La justice en spectacle. La justice urbaine en Flandre et la crise du pouvoir "bourguignon" (1477-1488)*, «Revue historique», 625, 2003, pp. 43-65.

¹⁵⁶ Cfr. P. Spierenburg, *The spectacle of suffering. Executions and the evolution of repression: from a preindustrial metropolis to the European experience*, Cambridge 1984, pp. 82-83.

¹⁵⁷ Cfr. J. A. Sharpe, *Judicial punishment in England*, London 1990, pp. 27 sgg.

¹⁵⁸ Cfr. J. Sharpe, *Crime in early modern England 1550-1750*, London 1984, p. 64.

aspetti. Verificando l'intensità e le modalità delle pratiche repressive contesto per contesto, caso per caso, si potrebbe constatare così che se per le rivolte della *jacquerie* o dei tuchini nel sud della Francia furono scatenate delle repressioni sanguinose con esecuzioni di massa nei campi o alle forche urbane, per quella dei ciompi fiorentini, invece, come ha sottolineato di recente Samuel Cohn, la repressione non fu affatto brutale, come era ancora nella immagine di Victor Rutenburg, né diede luogo a espulsioni o a emigrazioni di massa: i ciompi condannati all'esilio nel settembre 1378 furono solo 44, e molti ebbero salvacondotti per rientrare in città sin dai giorni successivi, e, alla caduta del regime delle arti minori nel 1382, solo 3 furono giustiziati e 25 inviati all'esilio¹⁶².

L'elemento più significativo è però forse un altro. Le sommosse e i tumulti offrirono ai governi anche l'occasione per attuare operazioni di indulto e di reintegrazione dei condannati su larga scala. La politica della grazia andò infatti quasi sempre di pari passo con la parnesi della pena. A condizionare tali politiche furono anche stringenti costrizioni di ordine pratico e finanziario: la difficoltà di dotarsi e di gestire efficienti apparati di polizia, e la relativa facilità a usare lo strumento penale come leva fiscale. Resta il dato che alla forca fu più spesso preferita la grazia. Le politiche della grazia sono state studiate per alcuni contesti: le Fiandre e il regno di Inghilterra, per esempio¹⁶³. Esse sollecitarono anche l'aumento delle richieste individuali rivolte direttamente al sovrano o al principe, come ad esempio le suppliche, che costituirono anche in ambito giudiziario un fenomeno nuovo e rilevante tra XIV e XV secolo¹⁶⁴.

¹⁵⁹ Cfr. W. L. Gundersheimer, *Crime and punishment in Ferrara, 1440-1500*, in *Violence and civil disorder in Italian cities* cit., pp. 110 sgg.; e M. S. Mazzi, "Gente a cui si fa notte innanzi sera". *Esecuzioni capitali e potere nella Ferrara estense*, Roma 2003, pp. 23-24.

¹⁶⁰ Cfr. V. Paglia, *La morte confortata. Riti della paura e mentalità religiosa a Roma nell'età moderna*, Roma 1982, pp. 110-111 e le statistiche alle pp. 137-155.

¹⁶¹ Cfr. I. Mereu, *La pena di morte a Milano nel secolo di Beccaria*, Vicenza 1988, pp. 43-47.

¹⁶² Cfr. Cohn, *Lust for liberty* cit., pp. 149-150.

¹⁶³ Cfr. J.-M. Cauchies, H. de Schepper, *Justice, grâce et législation. Genèse de l'État et moyens juridiques dans les Pays-Bas, 1200-1600*, Bruxelles 1994; T. S. Haskett, *Access to grace: bills, justice, and governance in England, 1300-1500*, in *Suppliques et requêtes. Le gouvernement par la grâce en Occident (XII^e-XV^e siècle)*, a cura di H. Millet, Roma 2003, pp. 297-317; ora anche Lacey, "Grace for the rebels" cit.

¹⁶⁴ Cfr. *Suppliques et requêtes* cit.; e soprattutto le importanti raccolte *Suppliche e gravamina. Politica, amministrazione e giustizia in Europa (secoli XIV-XVIII)*, a cura di C. Nubola, A. Würzler, Bologna 2002; *Forme della comunicazione politica in Europa nei secoli XV-XVIII: suppliche, gravamina, lettere*, a cura degli stessi, Bologna 2004; *Operare*

Mi soffermerò qui sulle rivolte francesi. Scorrendo le edizioni delle *lettres de rémission*¹⁶⁵, non può non saltare agli occhi l'ampia azione di indulgenza e di revisione delle pene che fu attuata dai re, dai loro vicari e dai loro consiglieri nei confronti dei rivoltosi. Lo strumento della *lettre de rémission* si diffuse negli anni trenta e quaranta del Trecento in coincidenza con l'insediarsi al potere da parte della dinastia dei Valois. Attraverso di esso i re francesi svilupparono una politica giudiziaria che era costruita più sulla grazia che sugli strumenti coercitivi¹⁶⁶. Per più motivi: la sacralizzazione del ruolo misericordioso del re, il rafforzamento dei legami di fedeltà politica al sovrano, e, preminentemente, lo scopo fiscale di fare cassa, grazie ai proventi di ogni atto, e, soprattutto, ai pagamenti che venivano richiesti in cambio dell'atto di clemenza: i ribelli tuchini della Languedoc, per esempio, pagarono 800.000 franchi al re per la remissione delle pene comminate per le violenze del 1381-1384¹⁶⁷.

Ecco allora che a beneficiare della grazia del re poterono essere sia singoli che gruppi o intere comunità. Fu il caso, per esempio, nella tarda estate del 1358, di Jehan de Congi, *bourgeois* del mercato de Meaux, incriminato per avere aiutato i rivoltosi ad assalire e conquistare la cittadina¹⁶⁸; di Jehan Chandelier, drappiere della stessa località, bandito per avere partecipato ai tumulti¹⁶⁹; e anche di Guillaume de Chavenoil, canonico di Meaux, accu-

la resistenza: suppliche, gravamina e rivolte in Europa (secoli XV-XIX), a cura degli stessi, Bologna 2007.

¹⁶⁵ Edite in parte in D.-F. Secousse, *Recueil de pièces servant de preuves aux mémoires sur les troubles excités en France par Charles II, dit le Mauvais, roi de Navarre et comte d'Évreux*, 2 voll., Paris 1755; e in S. Luce, *Histoire de la Jacquerie d'après des documents inédits*, Paris 1894².

¹⁶⁶ Fondamentali sono gli studi di C. Gauvard, *L'image du roi justicier en France à la fin du moyen âge d'après les lettres de rémission*, in *La faute, la répression et le pardon*, Paris 1984, pp. 165-192; Ead., *Grâce et exécution capitale, les deux visages de la justice royale française à la fin du moyen âge*, «Bibliothèque de l'École des Chartes», 153, 1995, pp. 275-290; Ead., *Les clercs de la Chancellerie royale française et l'écriture des lettres de rémission aux XIV^e et XV^e siècles*, in *Écrit et pouvoir dans les chancelleries médiévales. Espace français, espace anglais*, a cura di K. Fianu, D.J. Guth, Louvain-la-Neuve 1997, pp. 281-291; Ead., *Le roi de France et le gouvernement par la grâce à la fin du moyen âge: genèse et développement d'une politique judiciaire*, in *Suppliques et requêtes* cit., pp. 371-404; Ead., *Crimes, châtement et grâce en France à la fin du moyen âge*, in *L'espace del mal*, a cura di F. Sabaté Curull, Lérida 2005, pp. 33-46. Cfr. anche P. Braun, *La valeur documentaire des lettres de rémission*, in *La faute, la répression et le pardon* cit., pp. 207-222; e L. De Carbonnières, *Les lettres de rémission entre Parlement de Paris et chancellerie royale dans la seconde moitié du XIV^e siècle*, «Revue historique de droit français et étranger», 79, 2001, pp. 179-196.

¹⁶⁷ *Histoire générale de Languedoc*, a cura di C. Devic, J. Vaissète, Toulouse 1872, coll. 1867-1868, n° 758.

¹⁶⁸ Cfr. Luce, *Histoire de la Jacquerie* cit., p. 228.

¹⁶⁹ Cfr. *ivi*, pp. 230-231.

sato del medesimo crimine¹⁷⁰; ma anche di Hue di Sailleville, capo dei rivoltosi del villaggio di Angicourt, sempre nell'Île-de-France¹⁷¹; o di Jehan Herssent di Châtres-sous-Monthéry, che diffuse nel suo villaggio l'annuncio insurrezionale (lanciato da Étienne Marcel)¹⁷²; o di Jehan Morel, curato del villaggio di Blacy (nella Marne attuale), che guidò i suoi parrocchiani a un'assemblea di rivoltosi nel villaggio di Saint-Verain¹⁷³; di Jehan Flageolet di Favresse, che capeggiò la rivolta in alcuni villaggi del Perthois¹⁷⁴; di Mathieu de Leurel, muratore soggetto alla signoria del monastero di Beaulieu-les-Fontaines nella diocesi di Noyon, che finì di giustiziare Jean Bernier, un "non nobile" accusato di tradimento dai rivoltosi e condannato a morte nel villaggio di Montataire¹⁷⁵.

La grazia fu estesa anche a intere comunità, come quelle dei villaggi di Bettancourt e di Vroil nel Perthois, condannate dal conte di Vaudemont alla pena di 2.000 scudi, per aver partecipato al terrore contro i nobili¹⁷⁶; o agli scabini e al comune della città di Amiens per i crimini commessi durante l'insurrezione¹⁷⁷; ma anche all'intera comunità di Parigi, vale a dire alla sua borghesia, che sotto la guida del prevosto dei mercanti, Étienne Marcel, era insorta contro i rappresentanti del re uccidendo due marescialli¹⁷⁸. In più di un caso, l'atto di grazia disponeva l'elenco nominativo di tutti gli individui oggetto del perdono regio, come fu il caso degli abitanti di Carcassone che nell'estate del 1364 avevano attaccato un castello regio nelle vicinanze, compiendo razzie e violenze¹⁷⁹.

Nei casi appena menzionati si trattava di remissioni di pene inflitte a partecipanti alle rivolte. In altri, la grazia puntò a premiare chi si era opposto, o aveva cercato di farlo, alle violenze. Durante le scorrerie delle bande di tuchini nell'Auvergne, per esempio, gli abitanti di Saint-Flour avevano assalito il castello del signore di Brossadol, che era stato occupato dalla banda di Guillaume Gracia per farne la propria base di razzia, e ne avevano saccheggiati i beni: la lettera di remissione del duca di Berry e

¹⁷⁰ Cfr. *ivi*, pp. 228-229.

¹⁷¹ Cfr. *ivi*, pp. 253-254.

¹⁷² Cfr. *ivi*, pp. 263-264.

¹⁷³ Cfr. *ivi*, pp. 270-272.

¹⁷⁴ Cfr. *ivi*, pp. 293-294 (*lettre* concessa nel luglio 1359).

¹⁷⁵ Cfr. *ivi*, pp. 333-335 (*lettre* concessa nel marzo 1364).

¹⁷⁶ Cfr. *ivi*, pp. 266-268.

¹⁷⁷ Cfr. Secousse, *Recueil* cit., vol. I, pp. 97-99.

¹⁷⁸ Cfr. *Ordonnances des roys de France de la troisième race*, a cura di D.-F. Secousse, vol. IV, *Supplement pour le règne du roy Jean, les ordonnances de Charles V. données pendant les années 1364, 1365 et 1366*, Paris 1734, pp. 346-347; e Secousse, *Recueil* cit., vol. I, pp. 120-121 (*lettre* concessa nel dicembre 1358).

¹⁷⁹ Cfr. *Histoire générale de Languedoc* cit., coll. 1329-1331, n° 511.

Auvergne, figlio del re di Francia, emanata a Parigi nel luglio 1384, cancellò loro ogni pena¹⁸⁰. Allo stesso modo, sempre a Saint-Flour, fu graziato Girart de Vens, guardiano del castello di Aurose, che aveva ucciso il capobanda tuchino Étienne Boutefeu, per vendicare l'assassinio del fratello Durand¹⁸¹.

In altri casi ancora, destinatari del perdono regio furono individui che si erano dissociati dalle violenze cui avevano partecipato. Per esempio, Colart du Four, chiamato Melin, del villaggio di Feigneux nel Beauvaisis, che era stato costretto con le minacce a seguire la compagnia di rivoltosi che si era formata in questa regione durante la *Jacquerie*, ma che poi era riuscito a tornare a casa senza partecipare alle violenze¹⁸²; o Jean de Corneilles, scudiero figlio del defunto Raimond de Cornillan, cavaliere del villaggio di Pisserguiu nella diocesi di Narbonne, che si era alleato con i tuchini della Languedoc, e che aveva partecipato all'uccisione di quattro altri scudieri senza parte attiva e – sottolinea la *lettre de rémission* – “senza il proprio consenso”, che fu liberato dal carcere dello Châtelet di Parigi dove era stato rinchiuso nonostante avesse pagato, a suo tempo, la propria quota di riscatto per il perdono che il re aveva disposto nei confronti dei ribelli della Languedoc¹⁸³.

Interessanti da analizzare si rivelano talora le motivazioni elaborate da parte del re e dei suoi consiglieri per giustificare gli atti di grazia. Nel caso, per esempio, della insurrezione di Parigi guidata da Étienne Marcel nel 1358, il comportamento dei singoli individui e della comunità nel suo insieme fu rappresentato nei termini della buona fede e della mancata consapevolezza: ricorrono, nelle *lettres de rémission*, espressioni come “tutto ciò che [molte buone persone e popolani fedeli] fecero fu per un buono scopo, per il riscatto e la salvezza del nostro signore [Giovanni II, allora prigioniero degli inglesi], e per il bene pubblico”, e “senza l'autorità, il desiderio o il consenso del nostro signore [...] e ignari del grande tradimento e dei crimini che il prevosto [Étienne Marcel] e i suoi complici stavano attuando in segreto”¹⁸⁴. Le *lettres* sottolineano poi la lealtà di fondo della comunità e il legame reciproco tra essa e il sovrano. L'accettazione della supplica è motivata dal sovrano “considerando l'amore fedele e la lealtà che il prevosto, i borghesi e gli abitanti di questa

¹⁸⁰ Cfr. M. Boudet, *La jacquerie des Tuchins, 1363-1384*, Paris 1895, pp. 129-131.

¹⁸¹ Cfr. *ivi*, pp. 127-129 (*lettre* concessa nell'aprile 1383).

¹⁸² Cfr. Luce, *Histoire de la Jacquerie* cit., p. 260 (*lettre* concessa nell'agosto 1358).

¹⁸³ Cfr. *Histoire générale de Languedoc* cit., coll. 1867-1868, n° 758 (*lettre* concessa nel novembre 1395).

¹⁸⁴ Cfr. *Ordonnances des roys de France* cit., vol. IV, pp. 346-347; e Secousse, *Recueil* cit., vol. I, pp. 83-85.

città hanno avuto sempre verso il nostro signore [...] e che è stata dimostrata dalla cattura e dalla distruzione di questi traditori, ribelli e nemici della corona di Francia”¹⁸⁵.

9. La riflessione dei giuristi

Si ricorderà come il capo dei rivoltosi inglesi nel 1381, Wat Tyler, avesse richiesto, e ottenuto dal sovrano, la formazione di una commissione per giustiziare (“ad decollandum”) “omnes juridicos [...] qui vel in lege docti fuere, vel cum jure, ratione officii, communicavere”¹⁸⁶. L’attacco agli uomini di legge svelava con lucidità il loro ruolo attivo negli uffici e al servizio delle politiche giudiziarie. Non era un caso, perciò, che anche i giuristi fossero oggetto delle violenze dei rivoltosi, data la loro funzione di “intellettuali militanti” impegnati a elaborare gli strumenti dottrinali per la difesa giuridica degli ordinamenti pubblici¹⁸⁷.

La riflessione dei giuristi legittimò infatti l’affermazione dei poteri statali nell’Occidente del XIV e XV secolo nel vortice dei “furori contadini” e “delle rivolte urbane”. È in questo periodo – come è noto – che venne elaborandosi, attraverso il *crimen rebellionis*, quale espressione giurisprudenziale del problema del reato politico, il nucleo del concetto di *crimen laesae maiestatis* alle soglie dell’età moderna. Su questi temi rimane fondamentale lo studio condotto da Mario Sbriccoli ormai quarant’anni fa¹⁸⁸. Difficile poter aggiungere qualcosa di originale rispetto a quella indagine¹⁸⁹: mi limiterò pertanto a richiamarne alcuni punti aderenti al nostro discorso.

Il contesto politico in cui maturarono i percorsi della riflessione giurisprudenziale è quello delle tensioni sociali e politiche all’interno degli stati cittadini e monarchici del tardo medioevo: esse vennero elaborate nei termini di *conspirationes*, *coniurationes* e *tractatus*. Il tradimento, la *fellonia*, metteva in gioco valori come la fedeltà, la gratitudine, l’obbedienza e la de-

¹⁸⁵ Cfr. *Ordonnances des roys de France* cit., vol. IV, pp. 346-347.

¹⁸⁶ Thomas de Walsingham, *Historia Anglicana* cit., p. 464.

¹⁸⁷ Sul ruolo militante dei giuristi rimangono attuali le pagine di M. Sbriccoli, *L’interpretazione dello statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi nell’età comunale*, Milano 1969, pp. 49-81.

¹⁸⁸ M. Sbriccoli, *Crimen laesae maiestatis. Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna*, Milano 1974 (a p. 43 le citazioni virgolettate poco qui sopra).

¹⁸⁹ Una variante “regionale” del discorso giuridico è analizzata da J. Dumolyn, *The legal repression of revolts in the late medieval Flanders*, «Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis», LXVIII, 2000, pp. 479-521. Centrata sulla ribellione è invece la raccolta *Ordnung und Aufruhr im Mittelalter. Historische und juristische Studien zur Rebellion*, a cura di M.T. Fögen, Frankfurt 1995.

vozione¹⁹⁰. L'ossessione del tradimento, che ritornava costantemente nel linguaggio del potere, si accompagnava alla liturgia dell'obbedienza. Tradimento e obbedienza erano i presupposti ideologici fondamentali del *crimen laesae maiestatis*.

Ribelle era, in primo luogo, colui che non obbediva, e dunque esprimeva ingratitudine e si macchiava di un "peccato mortale"¹⁹¹. Nella costituzione di Enrico VII del 1312, *Qui sint rebelles*, furono poste le basi per la successiva definizione del comportamento ribelle: "illi omnes et singuli sunt rebelles et infideles nostri imperii, qui quomodocunque publice, vel occulte, contra nostrum honorem et fidelitatem rebellionis opera faciunt, et contra nostri imperii prosperitatem aliquid machinantur, contra nos, sive officiales nostros, in hiis quae ad commissum eis officium pertinent, rebellando"¹⁹². Su di essa si fondarono Alberico da Rosciate ("Rebellis dicitur inobediens principi circa concernentia prosperitatem imperii") e Baldo degli Ubaldi ("Nota hic dictionem rebelles et istud verbum generale est in quolibet subdito contradicente facto auctoritati superioris") per argomentare in riferimento alle pratiche politiche delle città italiane sull'"obedientia quae debetur principi"¹⁹³. Mentre nel regno di Francia sarebbe stato Jean de Terrevermeille, *avocat du roi* nella *sénéchaussée* di Beaucaire, e autore del *Tractatus contra rebelles suorum regum* della fine del Trecento, a definire come vero *rebellis* colui che "inobedit regi [...] potissime in his que ad regimen regni pertinent"¹⁹⁴.

Con la consueta lucidità fu invece Bartolo da Sassoferrato ad arricchire la qualifica della *rebellio*, distinguendo la *seditio* come "facere aliquid contra" dalla semplice *infidelitas* come "non facere"¹⁹⁵. Il *civis* era dunque colui "qui obedit" (Alberico da Rosciate sostiene, per esempio, lo schema: "civis imperii = qui obedit imperatori"), mentre sul fronte dell'inobbedienza si ponevano la *rebellio*, la *proditio* e il *crimen laesae maiestatis*. Sarebbe stato in particolare Oldrado da Ponte a definire quest'ultima fattispecie in relazione all'*obedientia* in alcuni *consilia* dati a Enrico VII in un processo intentato contro Roberto d'Angiò: "ille proprie dicitur crimen laesae maiestatis committere qui, iurisdictioni et potestati imperi suppositus, ab obedientia se realiter subtrahens, hostis animum assumit, et se domino suo adversarium parat"¹⁹⁶.

¹⁹⁰ Cfr. Sbriccoli, *Crimen laesae maiestatis* cit., pp. 43-76.

¹⁹¹ Cfr. ivi, pp. 117-148.

¹⁹² Citata ivi, p. 136, in nota.

¹⁹³ Citazioni ivi, pp. 135 e 141.

¹⁹⁴ Citazione ivi, p. 136.

¹⁹⁵ Citazioni ivi, p. 139.

¹⁹⁶ Citazione ivi, p. 142.

Quanto al tradimento, *crimen execrandum*, i giuristi tesero ad elaborarlo come una fattispecie concreta del *crimen proditiōnis*, facendolo così rientrare nel sistema del *crimen laesae maiestatis*¹⁹⁷. Quest'ultimo, come ha evidenziato Sbriccoli, venne infatti connotandosi come un vero e proprio "sistema" in espansione, che tese ad allargare aree di incidenza e a moltiplicare le sue fattispecie, infiltrandosi in tutti i momenti della vita associata¹⁹⁸. Si produsse per tal via una politicizzazione di molti reati "comuni", uno "straripamento della sfera del politico al livello di società civile"¹⁹⁹. Questa tendenza si accompagnò alla moltiplicazione dei titolari della *maiestas* (come distinti dai *subditi*) che arrivò a comprendere gli ufficiali anche minori come gli esattori della tasse e i berrovieri²⁰⁰.

La tendenza alla politicizzazione dei reati comuni può essere scandita nel suo divenire: silente o dubbiosa nei giuristi di età comunale (in Alberto da Gandino, per esempio, come poi in Alberico da Rosciate o in Bartolo), essa cominciò a essere accennata in autori trecenteschi come Jacopo da Belviso e Bonifacio Vitalini per poi essere espressa apertamente, sia pure in forme ancora caute, da Angelo Gambiglioni nel primo Quattrocento. Le reticenze dei penalisti sarebbero scomparse del tutto tra Quattro e Cinquecento, quando il consolidamento dei poteri regi e signorili legittimò la dilatazione del *crimen* a tutto vantaggio dei poteri del *princeps* rispetto ai cittadini e ai sudditi²⁰¹. La dottrina pre-cinquecentesca elaborò anche una distinzione tra il *crimen rebellionis* e il *crimen laesae maiestatis*²⁰²: vi rifletterono sopra Bartolo, Baldo, il Gambiglioni. Fu un contemporaneo di quest'ultimo, Matteo degli Afflitti, a redigere il primo elenco dei comportamenti criminosi ascrivibili al *crimen laesae maiestatis*, specificando ben 45 fattispecie²⁰³.

Rimanendo alla gerarchia dei fatti di ribellione, la dottrina distinse tra il concetto di *rebellio* e quello di *seditiō*²⁰⁴. La *rebellio*, il cui dato fondamentale era la disobbedienza e il potenziale tradimento, lesivi della *maiestas*, atteneva al comportamento individuale, e si connotava come una contestazione del potere (dello stato), perché ne negava l'autorità e ne metteva in pericolo l'esistenza: per questo motivo il ribelle era un nemico, ostile allo *status reipublicae*. La *seditiō* invece definiva la rivolta di

¹⁹⁷ Cfr. *ivi*, pp. 149-172

¹⁹⁸ Cfr. *ivi*, pp. 175 sgg.

¹⁹⁹ *Ivi*, p. 257.

²⁰⁰ Cfr. *ivi*, pp. 202-224, e 258.

²⁰¹ Opportune le attenzioni alla scansione cronologica *ivi*, pp. 259 sgg.

²⁰² Cfr. ancora *ivi*, pp. 263 sgg.

²⁰³ *Ivi*, pp. 266 sgg.

²⁰⁴ Cfr. *ivi*, pp. 266-306.

più persone, preceduta da un minimo di preparazione, sia pure spontanea: essa venne qualificata come “*quietis publicae turbatio*”, “*dissensio animorum*”, “*turbatio status civitatis*”, come agitazione che tende allo scontro. Turbando la *pax publica*, contraddiceva la giustizia e il bene comune, e si connotava moralmente come *mortale peccatum*, per la *atrocitas*, la *gravitas*, l'*enormitas*. Attentando alla sicurezza dello stato, il *sediciosus* non commetteva solo un grave *crimen rebellionis*, né si limitava a offendere la *maiestas principis*, ma agiva obiettivamente a favore dei nemici esterni, presentandosi, in certa misura, come *hostis* e come *proditor*²⁰⁵.

La fenomenologia della *seditio* fu a sua volta anatomizzata dalla dottrina²⁰⁶. Alle grida sediziose seguiva il turbamento dell'ordine pubblico, che era turbamento della quiete pubblica, della *pax publica*; la *conciatio populi* poteva quindi degenerare in una *congregatio armatorum*, tale da “frangere pacem publicam”; la sedizione si esprimeva anche nel *tumultus* (“confusione”, “turbamento”, “dissenso”), nelle *factiones* e nelle *partialitates* (cioè le divisioni interne al popolo, che rompevano il bene più prezioso dello stato, la sua unità, la sua *concordia*); corollari ne erano il *facinus* (l'azione dolosa) e la *rixa*.

10. In conclusione: l'ideologia dell'ordine

Alla sottile riflessione dei giuristi, ricca di sfumature e di tassonomie, si affiancò peraltro anche l'elaborazione di un discorso pubblico di tenore collettivo, alla cui definizione non contribuirono solo i giuristi ma anche altri intellettuali, teologi e gli stessi cittadini al governo. Mi riferisco a quella ideologia del “pacifico e quieto stato” che echeggia di continuo nei documenti pubblici coevi, come anche nelle cronache delle lotte, dei tumulti, delle sedizioni politiche, quale funzione primaria dei governi, a tutela del “bene comune”²⁰⁷.

La politica dell'ordine pubblico comportava infatti un'implicazione più ideologica che immediatamente amministrativa. Nella dottrina l'ordine pubblico si riassume nell'ordinamento politico, nell'*ordo civitatis* e nella *pax publica*. Tra i fini costitutivi del governo erano anzitutto la sicurezza e la punizione: ordine pubblico e autorità del potere politico si misuravano

²⁰⁵ Riprendo alla lettera *ivi*, p. 278.

²⁰⁶ Cfr. *ivi*, pp. 283-306.

²⁰⁷ Sul “bene comune”, cfr. ora *De bono communi. The discourse and practice of the common good in the European city (13th-16th c.)*, a cura di E. Lecuppre-Desjardin, A.-L. Van Bruaene, Turnhout 2009.

nella efficacia dell'azione di governo²⁰⁸. Instabilità e disordini venivano crescentemente percepiti come effetti della mancata o inadeguata punizione dei delitti.

A conclusione di questo *excursus* sul costante riproporsi della questione della giustizia e dell'ordine pubblico sia nelle rivendicazioni e negli attacchi violenti dei rivoltosi sia nelle politiche giudiziarie e repressive da parte dei poteri pubblici, porrò tre esempi di elaborazione del discorso pubblico che mostrano come, nei decenni centrali del XIV secolo, in contesti politici molto diversi stesse maturando un comune linguaggio dell'obbedienza all'ordine promosso dai nuovi poteri.

L'esempio celeberrimo è quello del ciclo di iconografia politica affrescato nel 1338-1339 da Ambrogio Lorenzetti nella sala del palazzo pubblico di Siena dove si riuniva il collegio governativo dei Nove²⁰⁹. Vi si possono rintracciare chiari elementi del linguaggio che chiamerei della ammonizione. Virtù in posizione centrale nell'affresco è – come è noto – la *Pax*: essa però non è l'esito della concordia dei cittadini, bensì una pace armata, come rivelano le armi che spuntano da sotto il cuscino su cui è adagiata “melanconicamente” (cioè minacciata, “dubbiosa e sempre in bilico”²¹⁰). A sua volta, la *Iustitia* tiene in mano una spada e nel grembo una testa mozzata. Il Buongoverno è poi assicurato dalla *Securitas*, che presidia le mura librando nell'aria una forca da cui pende un impiccato, e un cartiglio su cui è scritto: “Senza paura ogn'uom franco camini, / e lavorando semini ciascuno, / mentre che tal comune / manterrà questa donna in signoria, / ch'el à levata a' rei ogni balia”. Il discorso è chiaro: in città regna la pace, essa è il frutto dell'ordine armato e garantito dalla giustizia penale, e ogni tentativo di rivolta sarà domato in modo duro.

Qualche anno dopo, nel 1342, nell'isola greca di Creta il governo della repubblica veneziana repressé una rivolta della popolazione locale che aveva distrutto i castelli controllati dai veneziani. La punizione si limitò a colpire i *leaders*, giustiziati con varie modalità (decapitazione, impiccagione e affogamento). La popolazione fu invece perdonata: il maggiore storico veneziano del secolo successivo, Marin Sanudo, sotto-

²⁰⁸ Rinvio ancora alle osservazioni di M. Sbriccoli, *Nox quia nocet. I giuristi, l'ordine e la normalizzazione dell'immaginario*, in *La notte. Ordine, sicurezza e disciplinamento in età moderna*, a cura Id., Firenze 1991, pp. 9 e 15-16.

²⁰⁹ Come è noto, la letteratura sul ciclo senese è estesissima: mi limito a rinviare alla recente sintesi di P. Boucheron, “*Tournez les yeux pour admirer, vous qui exercez le pouvoir, celle qui est peinte ici*”. *Le fresque du Bon Gouvernement d'Ambrogio Lorenzetti*, «*Annales. Histoire, sciences sociales*», 60, 2005, pp. 1137-1200.

²¹⁰ Come ha finemente osservato P. Schiera, *Il Buongoverno “melancolico” di Ambrogio Lorenzetti e la “costituzionale faziosità” della città*, «*Scienza e politica. Per una storia delle dottrine politiche*», 34, 2006, pp. 93-108 (citazione alla p. 101).

lineò come tale clemenza fosse stata disposta “affinché i greci tornassero ad essere nostri sudditi fedeli”²¹¹. In questo caso fu usato il linguaggio del perdono.

Il linguaggio della riconciliazione è invece quello adottato nella lettera che il re Giovanni II rivolse ai parigini pochi giorni dopo il suo ritorno trionfale in città nell’agosto del 1358²¹²: i borghesi e gli abitanti di Parigi sono appellati come “veri cari e buoni amici”, ingannati da “false parole, proclami e strumenti maliziosi” per essere spinti “dalla nostra obbedienza e guida alla disobbedienza e alla ribellione”. L’inganno è stato ordito da forze maligne, ma “voi avete trovato la retta via e sfidato il potere di queste”, e una volta smascherato il loro “tradimento e la loro malizia” siete tornati “con lealtà e senza esitazioni alla nostra signoria e obbedienza [...], tributando il vostro rispetto a noi e alla corona di Francia, come avevano sempre fatto i vostri buoni e fedeli predecessori”. Dopo avere ringraziato Dio, prosegue la lettera, “vi ringraziamo veramente di cuore per l’amore, la fedeltà, la lealtà e l’obbedienza che ci avete dimostrato [...], e desideriamo che sappiate che riconosciamo queste cose con tutto il nostro cuore”. Si giunge quindi alla promessa di lealtà reciproca: “Noi e i nostri successori rimarremo sempre leali a voi e a questa buona città. Preghiamo ferventemente affinché sempre perseveriate nell’essere sempre migliori nella lealtà e nell’obbedienza verso di noi. In cambio nostro figlio [Carlo V] vi amerà, difenderà, proteggerà e sosterrà con tutto il suo potere, come facciamo noi, contro tutti coloro che intenderanno danneggiarvi e mettervi in difficoltà”. La chiusura del messaggio si concentra sul potere di giustizia: “E se qualcuno, per sua semplicità, è stato ingannato sotto l’apparenza della buona fede, noi abbiamo deciso di non applicare la lettera della legge ma di concedere la grazia e la remissione, se costui ne sarà degno”.

²¹¹ Marin Sanudo, *Vitae Ducum Venetorum italice ab origine Urbis sive ab anno MCCCXXI usque ad annum MCCCXCIII*, in *RIS*, XXII, Milano 1733, col. 607.

²¹² Secousse, *Recueil* cit., vol. I, pp. 87-88 (*lettre* concessa il 14 agosto 1358).